Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 497
"Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori"

settembre 2018
n. 58
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
XVIII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 497
"Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori"

settembre 2018
n. 58

a cura di: L. Iannetti
hanno collaborato: V. Satta, M. Frati, L. Lo Prato.

Classificazione Teseo: Isole minori. Interventi in aree depresse.
**INDICE**

PREMESSA .......................................................................................................................... 7

SCHEDE DI LETTURA ........................................................................................................... 9

**Articolo 1**
*(Oggetto e finalità del disegno di legge)*
Scheda di lettura ............................................................................................................. 11

**Articolo 2**
*(Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)*
Scheda di lettura ............................................................................................................. 17

**Articolo 3**
*(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)*
Scheda di lettura ............................................................................................................. 21

**Articolo 4**
*(Fondo di sviluppo delle isole minori)*
Scheda di lettura ............................................................................................................. 29

**Articolo 5**
*(Fiscalità di sviluppo)*
Scheda di lettura ............................................................................................................. 35

**Articolo 6**
*(Fondo per la perequazione infrastrutturale)*
Scheda di lettura ............................................................................................................. 39

**Articolo 7**
*(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all’incremento e alla diversificazione turistica)*
Scheda di lettura ............................................................................................................. 43

**Articolo 8**
*(Misure per migliorare i servizi sanitari)*
Scheda di lettura ............................................................................................................. 47

**Articolo 9**
*(Misure a sostegno del sistema scolastico)*
Scheda di lettura ............................................................................................................. 51

**Articolo 10**
*(Presidi permanenti di protezione civile)*
Scheda di lettura ............................................................................................................. 53
Articolo 11
(Accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito)
Scheda di lettura................................................................. 55

Articolo 12
(Misure relative ai trasporti locali)
Scheda di lettura.................................................................. 57

Articolo 13
(Prevenzione e composizione dei conflitti e riduzione del contenzioso giurisdizionale)
Scheda di lettura.................................................................. 61

Articolo 14
(Piano per l'assetto idrogeologico)
Scheda di lettura.................................................................. 65

Articolo 15
(Gestione dei rifiuti)
Scheda di lettura.................................................................. 69

Articolo 16
(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)
Scheda di lettura.................................................................. 71

Articolo 17
(Demanio regionale e riserve naturali)
Scheda di lettura.................................................................. 75

Articolo 18
(Piano di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)
Scheda di lettura.................................................................. 77

Articolo 19
(Clausola di salvaguardia)
Scheda di lettura.................................................................. 79

Articolo 20
(Copertura finanziaria)
Scheda di lettura.................................................................. 81

Articolo 21
(Entrata in vigore)
Scheda di lettura.................................................................. 83

ELEMENTI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 149, 757 E 776 .................... 87
Sono all'esame congiunto della 13a Commissione del Senato (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede redigente, i disegni di legge nn. 497, 149, 757 e 776, recanti disposizioni per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori. Nella 12a seduta del 12 settembre 2018, è stato adottato come testo base il disegno di legge n. 497, recante Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori. Il presente dossier analizza, quindi, i contenuti delle singole disposizioni del disegno di legge n. 497, dando conto, altresì, dei contenuti degli altri disegni di legge all'esame congiunto della 13a Commissione. Si riportano, inoltre, gli elenchi allegati ai diversi disegni di legge, che diversamente individuano l'elenco delle isole minori cui riferire le misure del provvedimento. Sui disegni di legge in esame è attualmente in corso un ciclo di audizioni presso la Commissione ambiente del Senato, ove sono stati auditi la Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche (ANIE), l'associazione nazionale sanitaria piccole imprese (ANSPI), la Società italiana di telemedicina (SIT), l'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), il Circolo Europeo Terza rivoluzione industriale (CETRI TIRIES), risultando altresì prevista l'audizione del Corpo delle Capitanerie di porto. Vale ricordare come, in materia di isole minori, nella XVII legislatura erano stati esaminati dalla 13a Commissione del Senato i disegni di legge nn. 117-512-828-962-1650, sui quali era stato svolto un ciclo di audizioni, con l'adozione di un testo base; di questo, non si era concluso l'esame nel corso della legislatura. Sul disegno di legge A.S. 828 era stato espresso il parere dalla allora Commissione parlamentare per le Questioni regionali.
SCHEDE DI LETTURA
Articolo 1
(Oggetto e finalità del disegno di legge)

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree insulari, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.

2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai comuni delle isole di cui all'allegato A in sinergia con le regioni interessate, sentiti gli altri enti territoriali esistenti nelle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

4. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive, gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolane e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Le regioni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Il comma 1 individua l'oggetto del disegno di legge in misure per la crescita delle isole minori, in considerazione del loro valore unico sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate.

Si fa riferimento all'applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che prevedono la particolare tutela delle aree insulari, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare...
gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari.

Gli articoli 174-178 del TFUE sono dedicati alla coesione economica, sociale e territoriale.

In particolare, l'articolo 174 del TFUE specifica che per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. Le regioni insulari sono individuate tra quelle meritevoli di attenzione in quanto caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici (art. 174, par. 3). In particolare, l'UE mira a "ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno fortunate". Il terzo paragrafo dell'articolo 174, nell'elencare le zone a cui rivolgere particolare attenzione, fa specifico riferimento alle regioni insulari.

Tali obiettivi sono perseguiti dall'Unione attraverso i fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), a cui sono dedicati i seguenti articoli 175-178.

Il comma 2 stabilisce che, in attuazione del dettato costituzionale nonché della normativa quadro di cui alla n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale, lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.

Si segnala che la disposizione sembrerebbe riferibile, oltreché allo Stato, alle regioni e agli enti locali interessati territorialmente - come previsto in altre parti del provvedimento in esame - risultando opportuna al riguardo una riformulazione degli enti menzionati, anche al fine di rendere uniformi le previsioni del testo.

L'art. 119, comma 5, della Costituzione prevede che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

Vale ricordare, quale radice storica dell'attenzione verso l'insularità, che il testo originario dell'art. 119, precedente alla revisione conseguente alla legge costituzionale n. 3/2001, conteneva un esplicito riferimento alle isole: "Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali".
Particolare attenzione alle esigenze di sostegno determinate dall'insularità è espressa dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

In tal senso detta legge dispone che i decreti legislativi delegati, aventi ad oggetto l'attuazione dell'art. 119 Costituzione, prendano in considerazione le specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale (art. 16).

Si prevede inoltre che i Ministeri competenti per materia predispongano una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali e aeroportuali, tenendo conto, in particolare, tra gli altri elementi, anche della specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione (art. 22, comma 1, lett. g).

Si ricorda, in via generale, che con legge n. 158 del 2017 sono state adottate dal legislatore italiano disposizioni per il sostegno e lo sviluppo dei piccoli comuni, con la previsione di apposite risorse finanziarie, ed in relazione al quale saranno adottati provvedimenti attuativi.

L'allegato A al testo reca l'elenco delle isole qualificate dalla proposta legislativa come minori.

Si tratta di 40 isole, che non includono le isole lacustri, invece considerate da altri testi all'esame congiunto, quali il disegno di legge n. 757.

Ai fini della individuazione dell'ambito applicativo delle disposizioni, si segnala che le "isole minori" sono state individuate, seppur per uno specifico profilo, in specifico elenco dal D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico 14/2/2017 (Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili).

Detto DM ha precisato, nel preambolo, di prendere in considerazione - in aderenza alla definizione di isola adottata da Eurostat (Ufficio Statistico dell'Unione Europea) - le sole isole minori con superficie superiore a 1 km², localizzate ad una distanza minima di 1 km dal continente e con popolazione residente di almeno 50 persone (escludendo l'isola di Gorgona, in ragione della specifica destinazione della principale infrastrutture esistente, gestita dal Ministero di Giustizia).

Si evidenzia che l'elenco del testo all'esame, comparato al citato D.M.:
a) ricomprende tutte le isole inserite nell'elenco del D.M.;
b) include isole che non possiedono il requisito demografico (n. 10) o quello superficiario (n. 3) secondo i criteri adottati dal D.M.,
c) ricomprende l'isola di Gorgona esclusa da detto DM per i motivi sopra indicati.

Pare utile ricordare che secondo Eurostat un territorio può essere definito come isola se, soddisfa, oltre ai criteri richiamati dal D.M., anche quello, per quanto qui interessa, di non disporre di un collegamento fisico permanente con il continente (fonte: Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Problemi specifici delle isole» - 2012/C 181/03).

Il comma 3 prevede che gli interventi di valorizzazione, di cui al citato comma 2, sono predisposti e attuati dai comuni delle isole di cui all'allegato A, prevedendo a tal fine una sinergia con le regioni interessate.

La norma prevede siano sentiti gli altri enti territoriali delle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti. Si richiamano a tal fine il principio di sussidiarietà - e la sua corretta applicazione - nonché le seguenti finalità:

- il superamento delle disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali
- nonché l'implementazione di strategie di sviluppo locale ed investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

Il comma 4 riconosce quali poli di sviluppo sostenibile i seguenti soggetti, nella finalità di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive:

- gli enti locali, anche costituiti in consorzio
- gli enti parco
- le comunità isolane e di arcipelago, ove esistenti.

Si ricorda che è di recente stata adottata la nuova Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, incentrata sulla sostenibilità, quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali.

Essa aggiorna la precedente "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010", affidata al Ministero dell’Ambiente dalla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, ampliandone la prospettiva per un percorso di attuazione fino al 2030. Essa inoltre rappresenta la prima declinazione a livello nazionale dei principi e degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata nel 2015 alle Nazioni Unite a livello di Capi di Stato e di
Governo, assumendone i 4 principi guida: integrazione, universalità, trasformazione e inclusione.

Posto che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non menziona i citati poli di sviluppo sostenibile, la formulazione potrebbe essere chiarita.

Si segnala che, sul sito dell'ANCIM, si dà notizia dell'avvenuta adozione del 'Manifesto per lo sviluppo sostenibile', che individua, tra gli impegni dei sottoscrittori, l'individuazione delle soluzioni appropriate tenuto conto delle caratteristiche fisiche e geomorfologiche che ogni isola esprime; l'elaborazione di una procedura autorizzatoria semplificata anche in deroga alle normative vigenti ed in attuazione dell’art. 174 e ss. del Trattato di Lisbona; la predisposizione di progetti strategici integrati tra i vari settori, ma in correlazione del progetto strategico più generale del nuovo modello di sviluppo incentrato sulla valorizzazione dei beni culturali, tradizioni e paesaggio; il favorire il concorso finanziario dei soggetti privati; la ricerca di sinergie utili per realizzare una economia smart.

In base al comma 5, le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Alle regioni è affidato l'impegno nel rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.
Articolo 2

(Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscono nelle isole di cui all'allegato A interventi e adeguati finanziamenti volti a:

a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;

b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, tramite:

1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale, mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia;

2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, bike sharing e servizi annessi;

d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali;

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, compatibilmente con il paesaggio insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO₂, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea;

g) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionale delle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelli connessi al contenimento energetico e all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;

h) ridurre la produzione e favorire la gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola, per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema;

i) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'istallazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione di recupero delle acque piovane micro e fito depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili;

j) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali trasferendo, ove necessario, la proprietà dei beni dalle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;

m) favorire il recupero e la riquilificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture;

n) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche;
A.S. n. 497 Articolo 2

18

L'articolo 2 reca gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori e delle risorse delle isole minori.

In particolare, il comma 1 prevede che Stato, regioni, comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscano nelle isole di cui all'allegato A interventi e adeguati finanziamenti con le seguenti finalità:

a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;

b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, tramite sia l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale, mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia, sia interventi per la ciclabilità;

d) migliorare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità e di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e favorire il turismo;

e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali;

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, compatibilmente con il paesaggio insulare, riducendo i costi delle famiglie e delle attività produttive e limitando l'emissione di CO2, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea.
Il Patto dei Sindaci per il clima e l’Energia dell’UE riunisce governi locali impegnati, su base volontaria, a implementare gli obiettivi comunitari su clima ed energia. L’iniziativa non è limitata al territorio dell’Unione europea e riunisce ad oggi oltre 7.000 enti locali e regionali in 57 Paesi. Per ulteriori informazioni, si rinvia al sito www.pattodeisindaci.eu;

g) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionale delle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelli connessi al contenimento energetico e all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;

h) ridurre la produzione e favorire la gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola;

i) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione e recupero delle acque piovane micro e fito depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili;

l) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali trasferendo, ove necessario, la proprietà dei beni dalle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione.

La formulazione della lettera l) dovrebbe essere chiarita, al fine di definire il trasferimento di proprietà dei beni culturali, demaniali e ambientali in termini di facoltà, tenuto conto del quadro delle competenze e dell'assetto costituzionale in materia.

m) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture;

n) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche;

o) favorire la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

p) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione

Le zone franche ("free trade zones") sono aree delimitate, all'interno del territorio doganale dell'Unione, in cui beni provenienti da paesi terzi possono essere introdotti in modo esente da dazi, imposte e misure di politica commerciale. Durante il loro soggiorno in zona franca, queste merci possono essere immesse in "libera pratica", con il pagamento dei dazi d'importazione ed altri eventuali oneri, essere sottoposte a regimi particolari (come ad esempio l'ammissione temporanea) o essere nuovamente esportati.

Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013\(^1\) la destinazione di talune parti del territorio doganale a zona franca avviene ad opera degli Stati membri. Per ogni zona franca, è lo Stato membro a stabilire l'area interessata ed i punti di entrata ed uscita.

\[\text{Si evidenzia che l'esenzione dal pagamento (totale o parziale) di dazi o imposte può configurare un'ipotesi di aiuto di Stato e deve essere valutata alla luce dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Anche in quest'ottica è necessario che l'istituzione di zone franche sia comunicata alla Commissione europea.}\]

I vantaggi delle zone economiche speciali non si esauriscono in meri incentivi automatici di natura fiscale ma si estendono anche ad agevolazioni quali l'assegnazione di aree o fabbricati o la creazione di iter procedurali ed amministrativi particolarmente favorevoli per gli investitori. Così, il citato regolamento (UE) n. 952/2013 disciplina tra l'altro:

1) le costruzioni ed attività nelle zone franche (articolo 244), stabilendo che la costruzione di immobili è subordinata all'approvazione preventiva delle autorità doganali e che "in una zona franca è consentita qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizio", previa notifica alle autorità doganali;

2) il regime delle merci unionali (articolo 246) e non unionali (articolo 247) nelle zone franche.

Una lista delle zone franche dell'Unione europea è disponibile sul sito della Commissione;

q) prevedere una nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate, anche di edilizia carceraria;

r) provvedere alla rideterminazione delle eventuali servitù militari.

---

\(^1\) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.
Articolo 3
(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)


2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è istituita un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto dall'ANCIM ai sensi del comma 9, è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. Il DUPIM è corredato dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

7. Il Comitato è un organo paritetico, dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è composto:

   a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, in numero non superiore a sette;

   b) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;

   c) dal presidente dell'ANCIM e da sette sindaci designati dalla medesima Associazione, in rappresentanza delle
regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.
8.Il Comitato approva il DUPIM e i relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati.
9.L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predispone il DUPIM e lo trasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi del comma 8.
10.Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi del comma 8.
11.In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2019-2025, in conformità a quanto previsto al comma 10, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.

**L'articolo 3** reca norme in materia di strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori.

**Il comma 1** della disposizione prevede che il presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori (ANCIM) partecipi in qualità di membro alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'**articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 1996, al fine di offrire maggiore impulso all'attività di coordinamento nei rapporti fra lo Stato e gli enti locali e in considerazione della necessità di dare compiuta attuazione al principio di sussidiarietà, viene istituita la **Conferenza Stato, città e autonomie locali**, "quale sede di coordinamento fra lo Stato e gli enti locali, con compiti di approfondimento e di studio sulle questioni di diretto interesse degli enti locali", con particolare riferimento ai problemi relativi all'ordinamento e al funzionamento degli enti locali, nonché alle attività di gestione e di erogazione dei servizi pubblici.

Viene assicurato il raccordo con la Conferenza Stato-regioni, eleggendo la Conferenza Stato, città e autonomie locali a "sede nella quale anche le regioni partecipano con gli enti locali al confronto con lo Stato quando gli argomenti trattati coinvolgano anche interesse o competenze regionali".

Della Conferenza fanno parte il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri dell'interno, per gli affari regionali, delle finanze, dei lavori pubblici, della sanità, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), e il Presidente dell'Unione province d'Italia (UPI), quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate, dall'art. 17 della legge n. 142 del 1990 (poi confluito nell'art. 22 del Tuel), come centro delle aree metropolitane.

La **legge n. 59 del 1997** - nel contesto di una riforma tesa al conferimento di funzioni amministrative agli enti territoriali - ha conferito delega al Governo ad adottare un decreto legislativo volto a definire e ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola - per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni - con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali (art. 9). I principi e criteri direttivi del decreto legislativo si richiamano agli obiettivi di potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza Stato-regioni, di concentrazione in capo a essa di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni, di procedimentalizzazione delle sue pronunce.

Il decreto legislativo n. 281 del 1997, in attuazione della predetta delega, disciplina le attribuzioni della Conferenza Stato-regioni, e la sua unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La Conferenza unificata è competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città e autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto.

In particolare, la Conferenza unificata esprime parere sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati; sul documento di programmazione economica e finanziaria; sugli schemi di decreto legislativo adottati ai sensi dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Si ricorda che l'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori, fondata l’8 giugno 1986 all’isola del Giglio, rappresenta 36 comuni nei quali sono residenti più di 200.000 persone che, come evidenzia il sito istituzionale dell'associazione, divengono milioni durante la stagione estiva.

Tra gli obiettivi indicati dall'Associazione vi sono: superare l'emarginazione; superare i gap legati all’insularità: scuola - sistema socio sanitario – infrastrutture (materiali ed immateriali) – trasporti; superare la prassi di uno sviluppo incentrato quasi esclusivamente sul turismo attraverso la valorizzazione delle tradizioni socio culturali e dei prodotti tipici di qualità; superare le azioni di sviluppo frazionate nelle 36 realtà comunali per ricuperare la forza di un agire comune e di un agire integrato.

Lo Statuto, i compiti istituzionali, il funzionamento e gli organi dell'associazione possono essere consultati sul relativo sito.

La norma in esame appare profilare una partecipazione di carattere generale agli organi indicati.

Risulterebbe a tale riguardo opportuno chiarire se la partecipazione sia contemplata, in relazione ai contenuti del disegno di legge in esame, laddove siano oggetto di trattazione materie di interesse delle isole minori.

Il comma 2 istituisce un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle regioni nel cui territorio siano isole minori, al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni stesse, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale. Questo definisce gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i
diversi livelli istituzionali interessati nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La legge n. 662 del 1996, recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, contiene all'articolo 2 "Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo".

Tale articolo contiene un articolato insieme di disposizioni in materia di servizi di trasporto e relativi soggetti concessionari, servizio postale, servizi di altre tipologie, nei commi da 1 a 224 che lo compongono (di cui alcuni, nel frattempo, abrogati).

*Risulterebbe opportuno definire, sotto tale profilo, la specifica disposizione di riferimento nell'ambito dell'indicato articolo 2 della legge n. 662 del 1996.*

I commi 3, 4 e 5 stabiliscono una serie di strumenti di programmazione, quali:

- il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto dall'ANCIM
- i progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni, per la realizzazione della programmazione.

Il DUPIM è predisposto dall'ANCIM sulla base delle deliberazioni delle regioni ove siano site isole minori di cui al comma 5, e poi approvato dal Comitato istituzionale per le isole minori (organo istituito dalla medesima disposizione, su cui si veda di seguito, in relazione ai commi 6 e seguenti della norma in esame). Esso è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. In base alla norma, i singoli comuni concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

Il DUPIM è corredato dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni attraverso il citato concorso dei soggetti indicati ai sensi del comma 3. Essi sono lo strumento operativo della programmazione per l'individuazione dei singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le risorse finanziarie rese inoltre disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali, in un termine fissato in trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative
previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.

Il comma 6 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori (di seguito «Comitato»); questo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato, è un organo paritetico e dalla sua attività non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

La composizione del Comitato è stabilita in:

- un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, in numero non superiore a sette;
- i presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui territorio sono presenti isole minori, o di un loro delegato;
- il presidente dell'ANCIM nonché sette sindaci designati dalla medesima Associazione, in rappresentanza delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.

Il Comitato, cui viene trasmesso il DUPIM dall'ANCIM, lo approva con i relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai Comuni interessati (commi 8 e 9).

Il combinato disposto dei commi 8 e 9 potrebbe essere chiarito, specificando dapprima l'attività dell'Ancim e, di seguito, la procedura di approvazione da parte del Comitato; a tal fine sembrerebbe che i criteri di riparto delle risorse non debbano essere contenuti nel Dupim trasmesso dall'Ancim al Comitato, bensì sia prerogativa di quest'ultimo, profilo che potrebbe essere opportuno chiarire.

Nell'ambito della procedura delineata, potrebbe risultare utile altresì definire le modalità di approvazione, se a maggioranza semplice o qualificata dei componenti del Comitato, del Documento.

Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato (comma 10).

In sede di prima applicazione, il DUPIM viene previsto come relativo al periodo 2019-2025, in relazione alla programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.
La questione insulare a livello UE

Al livello di Unione europea non risultano iniziative legislative né testi in vigore che riguardino, in generale, la condizione di insularità. Nei Trattati di adesione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito, però, regimi specifici sono stati concordati per le isole Faeröer, la Groenlandia, le Isole Normanne e l’Isola di Man. Analogamente, un regime specifico è previsto, nei trattati di adesione di Spagna e Portogallo, per Azzorre e Madera e per le Canarie.

Risulta, invece, l'approvazione di decisioni su casi specifici. Si segnalano, in particolare, la decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre e la decisione 91/314/CEE, del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie.

Si segnala, in termini più generali, la dichiarazione n. 30, allegata al Trattato di Amsterdam, sulle regioni insulari. In tale testo si riconosceva che "le regioni insulari soffrono, a motivo della loro insularità, di svantaggi strutturali il cui perdurare ostacola il loro sviluppo economico e sociale". Si affermava pertanto "che la legislazione comunitaria deve tener conto di tali svantaggi e che possono essere adottate misure specifiche, se giustificate, a favore di queste regioni per integrarle maggiormente nel mercato interno a condizioni eque". Di analogo tenore è l'articolo 174 del vigente TFUE (si veda, in proposito, la scheda relativa all'articolo 1), il quale ricomprende le regioni insulari tra quelle "che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici".


In ogni caso, il dibattito sulla condizione di insularità nell'UE è ricco e risalente ed ha coinvolto, a più riprese, sia il Parlamento europeo che il Comitato economico e sociale europeo.

In particolare, il Parlamento europeo ha recentemente (4 febbraio 2016) approvato una risoluzione sulla condizione di insularità (P8_TA(2016)0049) in cui ha invitato la Commissione a:

1) illustrare come intende dare attuazione al disposto dell'articolo 174 TFUE relativamente agli svantaggi permanenti delle regioni insulari (par. 2) ma anche a "fornire una definizione chiara" degli svantaggi medesimi (par. 1);
2) avviare uno studio o analisi approfondita sui costi supplementari che la condizione di insularità determina a livello dei sistemi di trasporto di persone e merci e dell'approvvigionamento energetico nonché in termini di accesso al mercato, in particolare per le PMI (par. 4);
3) istituire un "Quadro strategico dell'Unione per le isole" al fine di collegare gli strumenti suscettibili di produrre un impatto significativo sul territorio (par. 13);

4) presentare una comunicazione contenente una "Agenda per le regioni insulari dell'UE" e successivamente un Libro bianco che monitori lo sviluppo delle regioni insulari sulla base delle migliori prassi e con la partecipazione delle autorità nazionali e di altri attori pertinenti (par. 16);

5) tenere presente la situazione specifica delle regioni insulari in sede di preparazione della proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale (par. 18).

Si segnala, in particolar modo, il par. 9 della risoluzione in argomento, in cui il PE "ricorda che molte isole del Mediterraneo registrano l'arrivo di un numero elevatissimo di migranti e devono gestire tale situazione", sottolineando "la necessità di un approccio globale da parte dell'UE, che comprenda un sostegno dell'Unione e uno sforzo comune di tutti gli Stati membri".

Tra le ulteriori prese di posizione del Parlamento europeo in materia di regioni insulari, si ricordano le più recenti: nel 2010 (risoluzione del Parlamento europeo del 22 settembre 2010 sulla strategia europea per lo sviluppo economico e sociale delle regioni di montagna, delle isole e delle zone scarsamente popolate), nel 2007 ("risoluzione del Parlamento europeo sulle isole e le limitazioni naturali ed economiche nel contesto della politica regionale") e nel 2003 ("Relazione sulle regioni strutturalmente svantaggiate (isole, regioni montane, regioni a bassa densità di popolazione) nel contesto della politica di coesione e delle sue prospettive istituzionali").

Nel 2006 il Parlamento europeo ha anche approvato una risoluzione specifica sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (P6_TA(2006)0355).

Tra i pareri approvati dal Comitato economico e sociale europeo in tema di insularità, si ricordano:

1) il parere esplorativo del marzo 2017 ("Le isole dell'UE: da svantaggio strutturale a territorio inclusivo") adottato su richiesta della presidenza maltese. Il documento invita l'UE ad "intensificare gli sforzi volti a riconoscere l'unicità delle sfide cui le isole si trovano a far fronte" e puntualizza che "tali sfide non possono essere affrontate solo attraverso la politica di coesione" (par. 1.1). Formula quindi proposte specifiche, tra cui (par 5.4): considerare tutte le regioni e Stati membri insulari come "regioni meno sviluppate" nell'ambito della politica di coesione post-2020; definire criteri nuovi e più adeguati per gli aiuti di Stato; istituire programmi specifici per le isole; inserire clausole di insularità in tutti i principali atti legislativi dell'UE;

2) il parere di iniziativa del marzo 2015 "Le isole intelligenti". Il testo prende le mosse dalla considerazione che le difficoltà specifiche che derivano ad un territorio dalla sua insularità "possono (...) essere convertite in altrettante opportunità, a condizione di attuare politiche di sviluppo intelligenti e sostenibili rivolte a dotare le isole dei vantaggi concorrenziali che derivano da una crescita sostenibile e da posti di lavoro migliori". Al fine di realizzare tale
risultato vengono formulate quindi raccomandazioni specifiche in particolare nei seguenti temi:

- agenda digitale
- approvvigionamento energetico
- mobilità
- politica marittima
- scambi commerciali
- turismo
- risorse idriche
- istruzione.
Articolo 4
(Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per il finanziamento degli interventi a favore delle isole di cui all'allegato A.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziate per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, che confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 per le medesime finalità ivi indicate.

L'articolo 4 incrementa il Fondo di sviluppo delle isole minori di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per il finanziamento degli interventi a favore delle isole di cui all'allegato A al disegno di legge.

Il Fondo di sviluppo delle isole minori è stato previsto dall'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

In particolare, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria attualmente pari a 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008 (il Fondo è stato finanziato con un importo complessivo pari a 40 milioni di euro per le sole annualità 2008 e 2009, e poi ridotto nel finanziamento).

In base alla disposizione vigente, il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive.
La norma istitutiva ha previsto che i criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori fossero stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata Stato-Regioni e Province autonome.

Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati.

Una riduzione dell'originaria autorizzazione di spesa prevista è stata disposta con il D.L. 27 maggio 2008, n. 93, in base al relativo allegato. Il comma 9 dell'art. 4, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, ha poi previsto che, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - sui criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori -, fossero approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.

I criteri per l'erogazione del Fondo per lo sviluppo delle isole minori sono stati stabiliti con il D.P.C.M. 1° ottobre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2011, n. 58).

Già antecedentemente, con l’articolo 25, comma 7, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002), nel prevedere l’adozione di misure urgenti di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori - come individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla medesima legge - era stato istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori. Le risorse del Fondo in questione erano determinate in 51.645.689,90 euro per l'anno 2002 (comma 8 dell'art. 25 della legge finanziaria 2002), con la previsione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore, che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, individuasse la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo. Il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in parola, determinava le modalità per l'accesso al Fondo provvedendo alla ripartizione delle risorse, fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per l'individuazione della tipologia e dei settori degli interventi ammessi ad accedere al fondo era stato adottato il D.P.C.M. 7 marzo 2003, mentre per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al
Fondo, si veda il D.M. 15 marzo 2004, n. 163 adottato in relazione a tale disposizione. La legge n. 244 del 2007, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), al comma 42, ha disposto, al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme restando le contribuzioni per i progetti già approvati, che le risorse iscritte sul Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, citato, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, fossero trasferite al Fondo di cui al comma 41, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, già sopra richiamato.

Questo l'elenco di cui all'Allegato A all'articolo 25, comma 7, della legge n. 448/2001, in vigore dal 1 gennaio 2016, come successivamente integrato (si vedano le modifiche apportate dall'art. 1, comma 238, L. 28 dicembre 2015, n. 208):

Isole Tremiti


Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali.

Pantelleria.

2. Pantelleria.

Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.

Isole Pelagie


Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola.

Isole Egadi


Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Eolie


Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la metà della distanza tra Lipari e Salina.

7. Salina: Salina.

Mare: fino alla metà della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Sulcitane


Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole del Nord Sardegna

9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara.

Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Isole Partenopee


Mare: l'intero golfo di Napoli.

Isole Ponziane


Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola.

**Isole Toscane**


Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.


Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.


Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.

**Isole del Mare Ligure**


Mare: fino alla costa della punta di San Pietro all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.

**Isola del lago d'Iseo**

16-bis. Monte Isola.

La norma in esame, al comma 2, rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle ulteriori risorse già stanziate per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, che confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 per le medesime finalità ivi indicate.

Elementi sull'uso del Fondo sono rinvenibili per le annualità sino al 2009 sul sito della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

**Profili costituzionali e risorse**
Dall'indomani della riforma costituzionale del 2001, la Corte ha ritenuto necessario il coinvolgimento delle Regioni nei procedimenti di ripartizione di risorse statali destinate al finanziamento di attività riconducibili a materie di competenza legislativa delle Regioni. La Corte ha individuato la modalità di coinvolgimento regionale nella previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni.

In particolare, nella sent. n. 255/2004 - con riguardo al Fondo unico per lo spettacolo, di cui agli artt. 1 e seguenti della legge n. 163 del 1985 - la Corte precisava: "Ci si trova con tutta evidenza dinanzi alla necessità ineludibile che in questo ambito, come in tutti quelli analoghi divenuti ormai di competenza regionale ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost., ma caratterizzati da una procedura accentratata, il legislatore statale riformi profondamente le leggi vigenti (in casi come questi, non direttamente modificabili dai legislatori regionali) per adeguarle alla mutata disciplina costituzionale. (...) Conseguentemente, almeno per i profili per i quali occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative (...), dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l’attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni".

Tra le diverse pronunce che fanno diretto riferimento all'intesa, si ricorda la sentenza n. 16 del 2010, in cui la Corte - nel giudicare circa le modalità di ripartizione del cd. Fondo infrastrutture (di cui all’articolo 6-quinques del D.L. 112/2008) - ha sottolineato che il successivo art. 6-sexies, "proponendosi la finalità di promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale, (...) definisce un complesso procedimento (...)", del quale sono momenti qualificanti l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (comma 2) e le intese istituzionali di programma, di cui all’art. 2, comma 203, lettera b), comma 4, della legge n. 662 del 1996".

Successivamente, con sentenza n. 79/2011, la Corte ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla regione Emilia Romagna in ordine all’istituzione, con l’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 40/2010, di un fondo per le infrastrutture portuali, in quanto per la ripartizione del fondo veniva previsto il parere del CIPE, ma non l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni o l’intesa con le singole Regioni interessate. In proposito la sentenza ricorda che la Corte ha ritenuto ammissibile la previsione di un fondo a destinazione vincolata anche in materie di competenza regionale, residuale o concorrente, precisando che il titolo di competenza statale che permette l’istituzione di un Fondo con vincolo di destinazione non deve necessariamente identificarsi con una delle materie espressamente elencate nel secondo comma dell’art. 117 Cost. (cioè di competenza esclusiva dello Stato), ma può consistere anche nel fatto che detto fondo incida su materie oggetto di “chiamata in sussidiarietà” da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 118, primo comma, Cost. (sentenza n. 16 del 2010, in conformità a sentenza n. 168 del 2008). Tuttavia dalla giurisprudenza costituzionale sopra richiamata discende l’illegittimità di disposizioni che non prevedano alcuna forma di leale collaborazione tra Stato e Regione, che deve invece esistere per effetto della deroga alla competenza regionale. Fermo restando pertanto il potere dello Stato di istituire un Fondo per le infrastrutture portuali di rilevanza nazionale, la Corte subordina la ripartizione di tale fondo al raggiungimento di un’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i piani generali di riparto delle risorse allo scopo destinate, e con le singole Regioni interessate, per gli interventi specifici riguardanti singoli porti.
Articolo 5
(Fiscalità di sviluppo)

1. I comuni delle isole di cui all'allegato A individuano, in conformità con la normativa dell'Unione europea e della regione di appartenenza, forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività d'impresa che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali.

2. I comuni delle isole di cui all'allegato A possono stabilire e applicare uno o più tributi propri in riferimento a finalità particolari, quali la realizzazione di opere pubbliche o gli investimenti pluriennali in servizi sociali, o in riferimento ad eventi particolari quali l'incremento dei flussi turistici e della mobilità urbana, in base ai criteri stabiliti dagli articoli 2, comma 2, e 12, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. I tributi di cui al comma 2:
   a) possono essere applicati solo per il periodo necessario all'attuazione del progetto o dei progetti in riferimento ai quali sono istituiti;
   b) non possono comunque essere applicati ai soggetti il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia inferiore a euro 15.000;
   c) prevedono distinte aliquote di applicazione con carattere di progressività, fermo restando che l'aliquota massima non può comunque superare lo 0,5 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

In base al comma 1, i comuni delle isole minori indicati nell'allegato A al testo individuano forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività d'impresa che non perseguano unicamente l'obiettivo del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali. Viene previsto il vincolo della conformità con la normativa dell'Unione europea e della regione di appartenenza.

Si ricorda che, nel quadro costituzionale, spetta alla legislazione esclusiva dello Stato la materia del sistema tributario e contabile dello Stato (art. 117, co. 2, lett. e), mentre è di competenza legislativa concorrente la materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario".

Si ricorda altresì che nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (art. 117, co. 3, Cost.).

Si ricorda che l'articolo 23 della Costituzione stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Il comma 2 stabilisce in particolare che i comuni in questione possono stabilire e applicare uno o più tributi propri in riferimento a finalità particolari, quali:
- la realizzazione di opere pubbliche
- ovvero gli investimenti pluriennali in servizi sociali
- ovvero in riferimento ad eventi particolari quali l'incremento dei flussi turistici e della mobilità urbana

Si fa riferimento ai criteri stabiliti dagli articoli 2, comma 2, e 12, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale.

L'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale, detta l'insieme dei principi e criteri direttivi generali cui informare i decreti legislativi attuativi della riforma sul federalismo fiscale. L'articolo 12 della medesima legge, recante Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, dispone al comma 1 che i decreti legislativi attuativi, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce, garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;

b) definizione delle modalità secondo cui le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali indicate sono prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: dal gettito derivante da una compartecipazione all'IVA, dal gettito derivante da una compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare;

c) definizione delle modalità secondo cui le spese delle province relative alle funzioni fondamentali indicate sono prioritariamente finanziate dal gettito derivante da tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale;

d) disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana.

In ordine al comma 1, si segnala che la norma non contempla il profilo della conformità con i principi posti dalla normativa nazionale in materia fiscale.

In relazione al comma 2, si segnala poi che la formulazione della disposizione, anche alla luce del combinato disposto tra i commi 1 e 2 della norma, appare attribuire ai Comuni una potestà impositiva, di tipo generale, non risultando indicate caratteristiche e tipologia di specifici tributi, modulabili a livello locale, ai fini della coerenza con il dettato costituzionale.
I tributi in questione, dispone il successivo comma 3, sono soggetti alle seguenti regole:

a) possono essere applicati solo per il periodo necessario all'attuazione del progetto o dei progetti in riferimento ai quali sono istituiti;

b) stabilendosi una soglia di reddito, non possono comunque essere applicati ai soggetti il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia inferiore a 15 mila euro;

c) prevedono distinte aliquote di applicazione con carattere di progressività, fermando restando che l'aliquota massima non può comunque superare lo 0,5 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.
Articolo 6
(Fondo per la perequazione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2019-2025.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Il comma 1 prevede un'attività di ricognizione da parte dei comuni delle isole minori di cui all'allegato A - d'intesa con le regioni - delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Si stabilisce per tale attività il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 22 della legge delega in materia di federalismo fiscale prevede, in materia di perequazione infrastrutturale, che in sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predisponesse una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) estensione delle superfici territoriali;

b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;

c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;  
e) particolari requisiti delle zone di montagna;  
f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;  
g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

Nella fase transitoria indicata, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione in questione, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi in parola da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria in base alla normativa richiamata.

I sindaci dei comuni in questione, entro i successivi trenta giorni, trasmettono poi all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2019-2025 (comma 2).

Il riferimento alla programmazione 2019-2025, prevista dal provvedimento per il primo periodo dall'entrata in vigore della legge, sembra profilare che tale attività non rilevi per il periodo e le programmazioni successive, profilo che potrebbe essere utile chiarire.

Le relazioni sulle risultanze sono poi inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, (comma 3).

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in relazione al precedente Fondo per le aree sottoutilizzate (di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289). Esso è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.

E’ destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive. L'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati.
quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale. La programmazione degli interventi finanziati a carico del Fondo è realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario.
Articolo 7

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui all'allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo.

2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i comuni di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministeri competenti un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità.

3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministeri competenti, entro il mese di dicembre di ogni anno, adeguati progetti aventi ad oggetto gli interventi relativi all'anno successivo o a una pluralità di anni. I progetti devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo.

5. I Ministeri competenti, d'intesa con le regioni interessate e con i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire a eventuali carenze, le stesse amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

Le disposizioni in materia di turismo nelle isole minori recate dall'articolo 7 riguardano il patrimonio edilizio utilizzabile, i finanziamenti ministeriali, l'occupazione e altri interventi di vario genere relativi al settore turistico.

Il comma 1 autorizza i comuni delle isole minori a cambiare le destinazioni d'uso degli immobili, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, a determinate condizioni:
La prima di natura finalistica, è che i suddetti cambiamenti devono tendere ad un migliore utilizzo del patrimonio edilizio esistente, ovvero ad una minore occupazione del territorio o al miglioramento e potenziamento di servizi turistici e alberghieri.

Inoltre si prevede il rispetto delle caratteristiche architettoniche tipiche del luogo e la condizione del divieto di aumentare le cubature.

**Il comma 2** stabilisce che i comuni in questione, ai fini della determinazione della destinazione d'uso degli immobili, presentino ai Ministeri competenti piani concernenti l'offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse e una scala di interventi prioritari.

*Risulta opportuno chiarire il riferimento contenuto in più punti della disposizione relativo ai <<Ministeri competenti>>, che sarebbe opportuno definire in norma, anche in relazione al ruolo che essi svolgeranno dopo aver ricevuto i piani trasmessi dai comuni.*

Il **comma 3** assegna ai Ministeri un compito di finanziamento, poiché essi al fine di incrementare l'offerta turistica locale, ad ogni esercizio finanziario destineranno una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori.

Si ricorda che il Fondo di sviluppo delle isole minori è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali. In base alla legge 244/2007, articolo 2, comma 41, e alle norme intervenute in materia, il Fondo di sviluppo delle isole minori ha una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori e la Conferenza unificata. Per ulteriori elementi, si rinvia alla scheda dell'art. 4.

Il **comma 3** aggiunge che la suddetta somma verrà prelevata dai Ministeri competenti, per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

*La disposizione andrebbe coordinata con il tenore dell'articolo 4 del disegno di legge, atteso che si prevede, nell'articolo 7 in esame, una facoltà di prelievo in capo ai ministeri sul Fondo per lo sviluppo delle isole minori, al fine di chiarire i profili di funzionamento dello stesso.*

Il **comma 4** prescrive che i comuni, per le finalità di cui al comma 3 presentino entro dicembre di ogni anno progetti concernenti gli interventi relativi all'anno successivo o a una pluralità di anni. Tali progetti mostreranno una stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico e saranno muniti del
relativo quadro economico. I Ministeri avranno tempo fino a marzo dell'anno seguente per erogare le somme relative ai progetti approvati.

Il comma 5 si occupa del personale addetto all'accoglienza turistica nelle isole minori.

I Ministeri competenti, d'intesa con le regioni interessate e con i comuni delle isole minori, entro il mese di dicembre di ogni anno valuteranno il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica per l'anno successivo e, per sopperire ad eventuali carenze, le stesse amministrazioni -ciascuna secondo le proprie competenze- organizzeranno corsi di formazione professionale.

Peraltrò, resteranno ferme le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.
Articolo 8
(Misure per migliorare i servizi sanitari)

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti garantiscono alla popolazione residente e ai turisti nelle isole di cui all'allegato A il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, le regioni provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

2. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui all'allegato A, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

3. È garantita nelle isole di cui all'allegato A, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.

4. Sono mantenuti i punti nascita presenti nelle isole di cui all'allegato A, anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessitì di interventi particolari in centri di livello avanzato.

5. Le regioni nel cui territorio sono comprese isole di cui all'allegato A promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato post partum.

6. Nei comuni delle isole di cui all'allegato A, e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.

7. Per i medici in servizio nelle isole minori sono previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina.

8. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, in considerazione della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.
L'articolo 8, nell'ottica perseguita dal disegno di legge di superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità e di rimozione degli ostacoli che conseguentemente si frappongono al pieno godimento dei diritti delle persone e delle comunità, è finalizzato al miglioramento dei servizi sanitari affinché siano pienamente adeguati a tutelare sia la popolazione residente che i turisti stagionali.

In tal senso il comma 1 formula princìpi cardine che vengono declinati poi nelle misure dettate dai successivi commi:

a) il diritto della popolazione delle isole minori all’assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), la cui garanzia è posta a carico di Stato e Regioni;

b) l’appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, a garanzia delle quali è richiesto alle regioni competenti di provvedere ad un intervento riorganizzativo dei presidi ospedalieri esistenti.

Si ricorda che i livelli essenziali ed uniformi di assistenza (LEA) sono stati introdotti dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Essi costituiscono le prestazioni e i servizi che, presentando per specifiche condizioni cliniche o di rischio evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate, il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, in condizioni di uniformità sul territorio nazionale (art. 1, comma 7, d.lgs. 502/92).

I LEA che il SSN assicura attraverso le risorse finanziarie pubbliche sono individuati, da ultimo, dal DPCM 12 gennaio 2017 ed articolati su tre livelli fondamentali: a) prevenzione collettiva e sanità pubblica, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli; b) assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e socio-sanitari diffusi sul territorio; c) Assistenza ospedaliera (comprensiva, tra l’altro, delle attività relative a pronto soccorso, ricovero ordinario per acuti; day surgery; day hospital; riabilitazione e lungodegenza post acuzie; attività trasfusionali). Per ulteriori informazioni si rinvia agli approfondimenti presenti sul portale del ministero della salute (www.salute.gov.it).

Si ricorda, quanto alla potestà legislativa in materia, che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett m, Cost.).

La disposizione in esame, dunque, comporta la ricognizione e la riorganizzazione della complessiva offerta dei servizi sanitari a favore degli abitanti delle isole
minori, al fine di un'adeguata garanzia dei livelli assistenziali essenziali sopra evidenziati.

Il comma 2, nel segno della garanzia del diritto primario alla salute, prevede a favore del residente, nonché dell'eventuale accompagnatore di paziente non autonomo, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma, a condizione che:
- l'assistenza locale sia impedita dalla specificità delle patologie o della interventistica o strumentazione sanitaria necessaria,
- si acceda alle cure necessarie nell’ambito della regione di appartenenza.

I commi da 3 a 6 contengono le concrete misure contemplate per attuare gli obiettivi di miglioramento di tutela della salute perseguiti. In particolare si interviene su quattro grandi aree di prestazioni sanitarie, di significativo impatto sociale: pronto soccorso, punti nascita, diagnosi precoce e patologia neonatale, assistenza specialistica territoriale (compresa la gestione delle patologie croniche e dei pazienti oncologici e dializzati).

Il comma 3 mira a garantire la presenza continuativa di personale sanitario dedicato a prestazioni di pronto soccorso e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento. In specifico si richiede un livello assistenziale costante, per l'intero arco di tempo annuale, e dinamicamente adeguato alla variabile entità della potenziale utenza, in considerazione dei flussi turistici stagionali.

In considerazione del livello specialistico delle prestazioni di pronto soccorso che implicano la presenza di professionalità adeguate, con particolare riferimento alle prestazioni di analisi di laboratorio e radiodiagnostica, può risultare opportuno valutare l'estensione dell'ambito del personale di cui è necessario garantire la presenza continuativa alle figure tecno-sanitarie, anche in previsione dell'implementazione del ricorso alla telemedicina (come preconizzato dal successivo comma 6).

Il comma 4 è finalizzato al mantenimento degli attuali punti nascita presenti sulle isole, anche in deroga alla normativa vigente in materia. In particolare si prevede di supplire alla possibile assenza delle condizioni di funzionalità proprie alle strutture di ampio dimensione presenti sulla terraferma (volumi di attività importanti e specifici servizi per le emergenze) mediante un investimento in figure professionali e in dotazioni strumentali adeguate a far fronte, soprattutto, alle criticità e ai trasporti neonatali verso centri di livello avanzato.

A naturale corollario della sopra evidenziata attenzione posta all'ambito prenatal e neonatale, il successivo comma 5 intende promuovere la messa in atto dei necessari accreditamenti con centri di eccellenza per assicurare prestazioni connotate dall'alta specialità professionale e dalla necessaria tempestività, non
rinvenibili nelle piccole realtà, quali la diagnosi precoce e gli interventi di patologia neonatale.

Il comma 6 completa il quadro di sviluppo dei servizi sanitari prevedendo la garanzia della presenza strutturata di presidi territoriali idonei a gestire i percorsi di emergenza-urgenza e a garantire l'erogazione dell'assistenza sanitaria di base e specialistica, con particolare riferimento al paziente cronico (diabetico, oncologico) tipicamente bisognevole di cure stanziali (ambulatoriali-domiciliari).

Da ultimo i commi 7 e 8 pongono l'attenzione ai necessari interventi a cura delle amministrazioni competenti di promozione della formazione ed aggiornamento del personale sanitario (con particolare finalizzazione alla telemedicina), nonché di valorizzazione della comunicazione all'utenza e delle azioni di volontariato.
Articolo 9
(Misure a sostegno del sistema scolastico)

1. Le regioni territorialmente competenti concordano con lo Stato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti atti a garantire che al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo, che abbia fatto espressa richiesta di servizio in un'istituzione scolastica avente sede in una delle isole di cui all'allegato A e che dimostri di possedere la contestuale residenza e dimora abituale nel territorio dell'isola in cui tale istituzione è situata, sia attribuita la precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.

2. Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo non residente e assunto a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, purché presti effettivo servizio in modo continuativo in istituzioni scolastiche aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi:
   a) indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo;
   b) equiparazione ai residenti ai fini del diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nei periodi in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentono al personale pendolare di essere presente con continuità, gli incentivi di cui al comma 2 sono concessi al personale ivi indicato che dimosti di stabilire il proprio domicilio nel territorio insulare per il periodo di espletamento del servizio.

4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nelle graduatorie d'istituto.

5. I comuni delle isole di cui all'allegato A favoriscono l'integrazione di cooperative didattiche e di altre forme associative o consortili locali a supporto dell'attività scolastica.

6. Al fine di garantire il diritto allo studio di studenti residenti in zone geograficamente disagiate, le regioni riconoscono la possibilità di mantenere la personalità giuridica alle istituzioni scolastiche presenti nelle isole e in arcipelaghi di isole di cui all'allegato A, anche con un numero inferiore a 400 studenti, qualora non siano presenti altre istituzioni formative o loro presidi nelle isole vicine.

Il comma 1 delinea un sistema di accordo tra le regioni territorialmente competenti e lo Stato - nella sede della Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome - finalizzato a provvedimenti atti a garantire la precedenza di nomina, nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato del personale che abbia fatto richiesta di servizio in un'istituzione scolastica con sede in una delle isole minori di cui all'allegato A.
La norma fa riferimento al **personale**: 
- direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo 
- e che dimostri di possedere la contestuale residenza e dimora abituale nel territorio dell'isola in cui la scuola sia collocata.

In base al **comma 2**, si riconoscono **ulteriori incentivi** al **personale** direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo **non residente e assunto** a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, in servizio presso istituzioni scolastiche aventi sede nelle isole di cui all'allegato A. 
Si esplicita la condizione tale personale presti effettivo servizio **in modo continuativo** presso le scuole in questione.

Sono previsti:

a) indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo; 
b) equiparazione ai residenti ai fini del diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri.

Andrebbe chiarito a quale ente spetti la previsione e la modulazione dei previsti incentivi, non risultando chiari i profili attuativi della norma, che appare formulata come previsione autonoma rispetto alla previsione del comma 1. 
Inoltre, posta la previsione di una espressa condizione al riconoscimento degli incentivi, risulterebbe opportuno definire quando possa ritenersi sussistere il requisito della continuità.

Il **comma 3** prevede, al fine di garantire la continuità del servizio, per i periodi di avverse condizioni meteorologiche - che non consentano al **personale pendolare** di essere presente con continuità - la concessione degli incentivi al personale indicato al comma 2 che dimostri di **stabilire il proprio domicilio** nel territorio insulare per il periodo di espletamento del servizio.

In base al **comma 4**, nelle scuole in questione gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nelle graduatorie d'istituto.
Il **comma 5** stabilisce che i comuni delle isole di cui all'allegato A favoriscono l'integrazione di **cooperative didattiche** e di altre forme associative o consortili locali a **supporto dell'attività scolastica**.

Il **comma 6** stabilisce che le regioni riconoscono la possibilità di **mantenere la personalità giuridica** alle istituzioni scolastiche presenti nelle isole e in arcipelaghi di isole di cui all'allegato A, anche con un numero inferiore a 400 studenti, qualora non siano presenti altre istituzioni formative o loro presidi nelle isole vicine. Viene indicata la finalità di garantire il diritto allo studio di studenti residenti in zone geograficamente disagiate.
Articolo 10
(Presidi permanenti di protezione civile)

1. In attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANCIM, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di protezione civile con particolare riferimento alla gestione delle specifiche tipologie di rischio e allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, sono istituiti presso i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con la regione territorialmente competente, presidi permanenti di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato.

2. Per la gestione del presidio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il sindaco del comune interessato può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi e in attesa degli appositi finanziamenti statali disposti per le medesime finalità, i comuni delle isole di cui all'allegato A prevedono la costituzione di un fondo per le emergenze, che è reintegrato a valere sui predetti finanziamenti statali.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile e della regione competente.

Il comma 1 istituisce presso i comuni delle isole minori di cui all'allegato A presidi permanenti di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato.

Si prevede a tal fine l'intesa con la regione territorialmente competente.

La norma fa riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANCIM.

Si indica la finalità di assicurare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di protezione civile con particolare riferimento alla gestione delle specifiche tipologie di rischio e allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione, prevenzione e gestione delle emergenze.

Per la gestione del presidio, il comma 2 attribuisce al sindaco - con particolare riferimento alle attività di prevenzione e previsione - la facoltà di istituire un apposito organismo consultivo: a questo partecipano rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Inoltre, il comma 3 - nella finalità di favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi - e in attesa degli appositi finanziamenti statali disposti per le medesime finalità, prevede la costituzione da parte dei comuni delle isole in parola di un **fondo per le emergenze**, che è reintegrato a valere sui predetti finanziamenti statali.

Risulterebbe opportuno chiarire se la prevista costituzione di un apposito fondo costituisca un obbligo ovvero una facoltà in capo ai comuni delle isole minori.

Il comma 4 stabilisce un termine di novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge, per la predisposizione del **piano di messa in sicurezza** da parte dei comuni delle isole minori di cui all'allegato A, che non vi abbiano ancora provveduto. I comuni si avvalgono della **collaborazione** del Dipartimento della **protezione civile** e della **regione** competente.
Articolo 11

(Accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito)

1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.

2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione, i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A attivano, previa indizione di bandi di evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valutazione delle iniziative, proposte dai privati per le predette finalità, con criteri basati non su una mera valutazione creditizia ma sull'efficacia dell'intervento ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

Il comma 1 punta alla valorizzazione delle sinergie culturali e all'innovazione tecnologica nelle isole minori. A tali fini, prevede che lo Stato, le regioni territorialmente competenti, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni compresi nell’Allegato A (questi ultimi, singoli o in associazione) definiscano appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca, a condizione che ciò avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nella definizione degli accordi e delle intese, saranno anche elaborati progetti di interventi pubblici necessari al superamento di situazioni di sperequazione infrastrutturale.

In tema di collaborazione tra università e isole, si ricorda che un'indicazione verso il coinvolgimento delle università in attività di progettazione di interventi pubblici per le isole minori è presente all'articolo 2, punto 6, del Contratto di Sviluppo per i Beni Culturali e il Turismo nelle Isole Italiane e del Mediterraneo stipulato da Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Toscana, Sardegna, Sicilia e ANCIM, firmato a Caprera il 30 novembre 2016.
Si segnala, al riguardo, che disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale sono contenute altresì all'articolo 6 del testo.

Il comma 2 della disposizione in esame riguarda la questione del credito, con l'obiettivo di favorire integrazioni e sinergie nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione. In questa prospettiva, i comuni delle isole minori si prevede attivino accordi con istituti di credito; la norma indica la previa indizione di bandi di evidenza pubblica. Gli istituti di credito in questione saranno quelli resisi disponibili a supportare il comune e la realtà produttiva locale valutando le iniziative private in funzione delle finalità di sviluppo di cui sopra. Nelle valutazioni delle iniziative dei privati, si adotteranno criteri legati all'efficacia degli interventi ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni, invece che criteri di natura meramente creditizia.

La norma sembra profilare tale criterio di valutazione delle iniziative dei privati quale elemento per il vaglio della partecipazione degli istituti di credito con la previsione di procedure di evidenza pubblica, risultando opportuno chiarire la portata normativa della disposizione.
**Articolo 12**

*(Misure relative ai trasporti locali)*

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano cause da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole di cui all'allegato A. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 6 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM per il periodo 2019-2025, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 6, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo.

3. Le regioni bandiscono le gare per l'affidamento minimo quinquennale del servizio pubblico di collegamento marittimo da e per le isole minori per merci e passeggeri.

4. Le regioni territorialmente competenti adottano ogni opportuno provvedimento finalizzato all'allineamento dei prezzi medi praticati nella regione medesima:
   a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;
   b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;
   c) del costo del carburante per autotrazione.

Il comma 1 riguarda il trasporto marittimo da e per le isole minori. Esso incarica le regioni territorialmente competenti:

- di **funzioni di monitoraggio** dei servizi di trasporto marittimo, considerati di rilevanza prioritaria per garantire la **continuità territoriale** delle isole minori con la terraferma

- di **compiti di vigilanza** in caso di sospensioni o interruzioni, eventualmente adottando **sanzioni** qualora esse non fossero state cause da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità.

**La continuità territoriale**

Con l'espressione "continuità territoriale" si fa riferimento a misure finalizzate a favorire adeguati collegamenti fra territori nei casi in cui l'attività di libero mercato non risulti soddisfacente (ad esempio perché l'offerta di servizi di trasporto è insufficiente nelle tratte scarsamente remunerative).
La continuità territoriale è strettamente connessa al diritto alla libera circolazione e al diritto di uguaglianza dei cittadini (diritti sanciti, rispettivamente, all'articolo 16 e all'articolo 3 della Costituzione).

L'**insularità** costituisce la condizione tipica in cui gli svantaggi ad essa connessi rendono necessarie misure per la continuità territoriale.

La continuità territoriale è riconosciuta dall'ordinamento UE

A livello dell'**Unione europea**, le misure in favore della continuità territoriale trovano fondamento nell'art.45 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'UE e nell'art.21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno.

L'ordinamento comunitario favorisce la continuità territoriale legittimando:

1. gli aiuti a carattere sociale concessi agli utenti, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dalla nazionalità. L'aiuto consiste nelle agevolazioni tariffarie a coloro che usufruiscono di servizi di collegamento da e per regioni sfavorite. Tali interventi, prima di entrare in vigore, devono essere notificati alla Commissione europea;

2. l'introduzione di oneri di servizio pubblico (OSP) a carico della società incaricata del servizio di trasporto in deroga al principio di libera concorrenza. Alla società può essere riconosciuto un vantaggio sia in termini di attribuzione del regime di esclusiva, sia in termini di corresponsione di una compensazione monetaria commisurata all'effettivo disavanzo economico sostenuto per la presa in carico del un servizio altrimenti non remunerativo.

Non si tratta di aiuti di Stato in senso tecnico e pertanto non è richiesta la notifica alla Commissione europea dell'introduzione di tali misure.

L'esigenza di ricorrere agli OSP viene avvertita nei settori aereo e marittimo in concomitanza con la liberalizzazione dei medesimi settori a livello comunitario, avvenuta con una serie di regolamenti del 1992. Con l'apertura del mercato e la contestuale crisi del modello delle società a controllo statale, che avevano fra i propri compiti quello di assicurare servizi di trasporto relativi a rotte non ritenute profittevoli, si era determinata infatti una corsa alle rotte più remunerative e uno scarso interesse per quelle meno appetibili sotto il profilo commerciale.

In relazione alla formulazione della norma, va considerato che le sanzioni per omessa prestazione del servizio si inseriscono nell'ambito del rapporto contrattuale che regola il servizio stesso.

Il comma 2 riguarda anche il **trasporto aereo**, oltreché il **trasporto marittimo**. Al primo periodo, si assegna alle regioni territorialmente competenti il compito di **mettere in sicurezza** i porti e gli approdi delle isole minori.

Il secondo periodo del comma, invece, riguarda i **progetti di adeguamento** delle infrastrutture sia portuali che aeroportuali. In entrambi i casi si fa riferimento ai progetti adottati a seguito di procedure di ricognizione delle dotazioni infrastrutturali (cfr. articolo 6 del disegno di legge in esame), stabilendo che essi costituiscono opere prioritarie ai fini dell'inserimento nel DUPIM 2019-2025
nonché del conferimento di risorse provenienti dai fondi strutturali dell'Unione Europea per il medesimo periodo.

I fondi strutturali dell'Unione Europea sono fondi indiretti, erogati a livello nazionale e regionale da Ministeri, Regioni ed Enti deputati all'attuazione della politica di coesione in Europa. I suddetti fondi strutturali sono concessi a valere sul bilancio dell'Unione europea, la cui programmazione finanziaria viene stabilita con cadenza settennale. Per ulteriori elementi si veda l'articolo 3 del disegno di legge.

Il comma 3 concerne l'affidamento del servizio pubblico di collegamento marittimo da e per le isole minori, per merci e per passeggeri. L'affidamento avviene a seguito di gare. Al riguardo, il comma 3 prescrive che le regioni bandiscano gare per affidamenti minimi di durata quinquennale.

Si ricorda, come più ampiamente richiamato nel box relativo alla continuità territoriale (v. sopra), che tra le misure previste a livello europeo a favore della continuità territoriale, oltre agli aiuti territoriali concessi agli utenti - sotto forma di agevolazioni tariffarie - vi è la possibile introduzione di oneri di servizio pubblico (OSP) a carico della società incaricata del servizio di trasporto in deroga al principio di libera concorrenza, con il possibile riconoscimento alla società stessa di vantaggi sia in termini di attribuzione del regime di esclusiva, sia in termini di corresponsione di una compensazione monetaria commisurata all'effettivo disavanzo economico sostenuto per la presa in carico del un servizio altrimenti non remunerativo.

Il comma 4 impegna le regioni territorialmente competenti a prendere provvedimenti per l'allineamento dei prezzi a quelli praticati nella regione stessa in ordine a: carburante avio negli aeroporti, carburante per autotrazione, tariffe per il trasporto di gas via nave.

Si osserva che i commi 3 e 4 in materia di affidamento del servizio di collegamento marittimo e di individuazione dei prezzi andrebbero valutati alla luce delle competenze costituzionali riconosciute alle Regioni.

Il carburante avio (detto anche Avgas 100LL, Aviation Gasoline 100 Low Lead) è una benzina ad alto numero di ottani rispetto alla più diffusa benzina verde per autovetture, con un basso tenore di piombo e più contenuti impatti inquinanti.
Articolo 13
(Prevenzione e composizione dei conflitti e riduzione del contenzioso giurisdizionale)

1. Al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale nelle isole minori di cui all'allegato A e di promuovere il ricorso alle modalità di soluzione alternativa delle controversie, le regioni territorialmente competenti perseguono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie, favorendo il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, in ottemperanza alla direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. Le regioni e i comuni competenti promuovono il ricorso alla mediazione inserendo, nei contratti in cui è parte il comune, la clausola di mediazione, quale strumento già previsto dal diritto europeo e nazionale per dirimere preventivamente le controversie componendo il conflitto, attuale o potenziale, mediante un nuovo equilibrio collaborativo tra le parti.

3. Le regioni e i comuni competenti possono stipulare convenzioni con organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia al fine di assicurare ogni possibile riduzione dei costi pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

4. La mediazione di cui al presente articolo è esperita senza pregiudizio per gli ordinari percorsi giudiziari, con l'obiettivo di temperare, prevenire e ridurre i conflitti e i connessi oneri finanziari, commerciali e sociali ad essi direttamente collegati, contribuendo alla pacificazione dei rapporti sociali nelle isole, laddove l'isolamento e gli spazi ristretti li rendono maggiormente a rischio.

L'articolo reca misure volte a **promuovere, nelle isole minori** elencate in allegato al provvedimento in esame (allegato A), **il ricorso all'istituto della mediazione**, procedura che consente di raggiungere la conciliazione tra le parti in modo alternativo e più rapido rispetto alla controversia giudiziaria.

Le disposizioni sono introdotte con gli obiettivi, tra loro connessi, di:

- prevenire e moderare la conflittualità tra cittadini, accentuata nelle isole minori dall'isolamento e dagli spazi ristretti che le caratterizzano;
- ridurre il conseguente contenzioso giurisdizionale;
- contenere gli oneri finanziari, commerciali e sociali direttamente collegati ai conflitti e alle controversie civili e commerciali.

Il **comma 1** demanda alle regioni territorialmente competenti il compito di promuovere il ricorso alla mediazione e di assicurare un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, nel perseguimento degli obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie.
Nell'espletamento di tale compito le regioni in questione sono tenute ad attenersi alla [direttiva 2008/52/CE](#) e al [decreto legislativo n. 28 del 2010](#).

La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, disciplina determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. La direttiva reca disposizioni volte a facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie transfrontalieri e a promuovere la composizione amichevole delle medesime, incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.

Per quanto concerne il rapporto con le competenze degli Stati membri, il considerando (8) della premessa precisa che "le disposizioni della (...) direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alla mediazione nelle controversie transfrontaliere, ma nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare tali disposizioni anche ai procedimenti di mediazione interni".

Al successivo punto (14) si asserisce, inoltre, che la direttiva "dovrebbe (...) fare salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. Del pari, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli attuali sistemi di mediazione autoregolatori nella misura in cui essi trattano aspetti non coperti dalla presente direttiva".

Il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha dato attuazione dell'articolo 60 della [legge 18 giugno 2009, n. 69](#), in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Esso reca disciplina del procedimento di mediazione e degli organismi deputati a gestirlo.

Si osserva che la disciplina dell'istituto della mediazione, cui pare doversi ricondurre anche la "promozione del ricorso ad essa", nonché il compito di garantire "un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario" costituiscono materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile).

La formulazione del comma 1, nella parte in cui prevede che "le regioni territorialmente competenti perseguono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie, favorendo il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario", andrebbe riconsiderata, alla luce del quadro costituzionale, anche tenuto conto del fatto che essa sembra echeggiare la formulazione dell'art. 1, paragrafo 1, della direttiva europea ("La presente direttiva ha l'obiettivo di facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario").

Il comma 2 demanda alle regioni e ai comuni competenti il compito di promuovere il ricorso alla mediazione mediante l'inserimento, nei contratti di cui il comune sia parte, della clausola di mediazione.

*Per la medesima ragione enunciata nel corsivo di cui al comma precedente, si suggerisce di riconsiderare il riferimento alle "regioni" nella formulazione del comma 2.*
Stando alla presente formulazione, parrebbe, infatti, doversi ritenere che con legge regionale possa essere disposto l’inserimento della clausola di mediazione nei contratti di cui i comuni sono parte; ciò, a meno che la disposizione in esame non sia invece tesa a promuovere l’inserimento della clausola di mediazione anche nei contratti di cui è parte la regione (oltre che in quelli di cui è parte il comune). 
A tale significato parrebbe far pensare la disposizione di cui al successivo comma 3, che autorizza tanto le regioni quanto i comuni a stipulare convenzioni con gli organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia.
Nel caso in cui la disposizione persegua questo secondo obiettivo, appare da considerare l’inserimento del riferimento alla regione nell’espressione “nei contratti in cui è parte il comune”.

Il comma 3 - nell’ottica della riduzione dei costi pubblici e fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - conferisce alle regioni e ai comuni competenti facoltà di stipulare convenzioni con organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia.

Il Capo III del decreto legislativo n. 28 del 2010 disciplina gli organismi di conciliazione, i quali possono essere costituiti da enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza e devono essere iscritti in un apposito registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Con decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010 è stato adottato il regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi.

Circa le convenzioni stipulate dagli organismi di mediazione, si ricorda che - con circolare del Direttore generale della Giustizia civile-Ministero della giustizia del 27 novembre 2013 - sono state ritenuti "non consentiti" "convenzioni o accordi, stipulati tra l’organismo di mediazione e le parti o i loro patrocinatori, volti a stabilire forme di agevolazioni - o sconti in materia di compensi economici - a favore di una soltanto delle parti in mediazione, ovvero dei loro patrocinatori". 
La circolare spiega, infatti, che "tali forme di accordo potrebbero rappresentare un fattore in grado di offuscare o comunque di incidere sull’immagine di imparzialità dell’organismo di mediazione" e stabilisce che "in ogni caso, eventuali agevolazioni o sconti, attuati in concreto, devono essere praticati nei confronti di tutte le parti in mediazione".

Il comma 4 dispone che la mediazione esperita in base alle disposizioni di cui all'articolo in esame sia posta in essere senza recare pregiudizio agli ordinari percorsi giudiziari.

2 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?jsessionid=FD4IzrJNYRr5eW2M6eD99-dC?facetNode_1=0 18&facetNode_2=4 10&contentId=SDC971358&previsiousPage=mg_1_8.
Articolo 14
(Piano per l'assetto idrogeologico)

1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti garantiscono interventi immediati e mirati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza relative ai piani per l'assetto idrogeologico, in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane.

La norma, che consta di un unico comma, pone in capo alle regioni territorialmente competenti il compito di garantire interventi immediati e mirati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza relative ai piani per l'assetto idrogeologico, in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane.

Si indica la finalità della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori individuate in allegato.

Il c.d. Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152 del 2006) dedica la Parte Terza alle Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, in particolare, alla Sezione I, dettando norme in materia di difesa del suolo. L'art. 53 del Codice individua le finalità di assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.

Per il conseguimento di tali finalità, il comma 2 prevede che la pubblica amministrazione svolga ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono nel Codice.

Inoltre, il comma 3 di tale norme, stabilisce che alla realizzazione delle attività previste concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione.

L'art 61 del Codice dell'ambiente disciplina le Competenze delle regioni.

In particolare, le regioni, ferme restando le attività da queste svolte nell'ambito delle competenze del Servizio nazionale di protezione civile, esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare:

a) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, del Codice ed adottano gli atti di competenza;

b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;

c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela;
A.S. n. 497 Articolo 14

d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra, gestioni comuni;
e) provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
f) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna, ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Ministro dell'ambiente;
h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.

Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni, restando ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.

L'articolo 62 del Codice stabilisce poi che i comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali. Gli enti possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sono tenuti a collaborare con la stessa.

Si ricorda che con la Legge 183/89, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", si era intervenuti a normare le competenze degli organi centrali e delle amministrazioni locali, nell'ambito della pianificazione territoriale per la gestione del rischio idrogeologico, prevedendo la "valutazione del rischio" attraverso i "piani di bacino" e il "Piano di assetto idrogeologico" (PAI).

Tra le normative emergenziali adottate in materia, si ricorda il D.L. 180/1998, convertito con modifiche dalla Legge 267/1998 (c.d. Legge Sarno), nell'identificare aree a rischio idrogeologico a livello nazionale e misure di salvaguardia per rimuovere le situazioni di rischio più elevato, aveva introdotto un potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri in caso di inerzia delle amministrazioni competenti nell'adozione di atti relativi all'individuazione e alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e alle misure di salvaguardia (art. 2).

Si ricorda che la definizione di "dissesto idrogeologico" è stata introdotta nel 2006, con il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente). Con tale termine si intende "la condizione che caratterizza aree ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio". Il codice, che ingloba alcune precedenti misure in materia di difesa del suolo, alla Parte III fissa le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome, delle Autorità di bacino
e definisce i contenuti del Piano di bacino, dei Piani di stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) e dei piani triennali di intervento.
Articolo 15  
(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, i comuni delle isole di cui all'allegato A, anche usufruendo del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:
   a) il reimpiego e il riciclaggio;
   b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
   c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
   d) l'incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

2. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui allo stesso comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4.

Il comma 1 stabilisce, in materia di gestione dei rifiuti, che i comuni delle isole minori di cui all'allegato A favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:
   a) il reimpiego e il riciclaggio;
   b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
   c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
   d) l'incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

La previsione prevede, a tale riguardo, il possibile ricorso anche alle risorse del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Il Decreto legislativo citato reca disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. In particolare, il richiamato comma 3-bis dell'articolo 4 - aggiunto dall'art. 4, comma 2-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente, sostituito dall'art. 33, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221 - prevede che i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento, in alternativa all'imposta di soggiorno (di cui al comma 1 dell'articolo 4), un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e
Autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa indicata, rinviandosi per tutto quanto non previsto alle disposizioni dell'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.

Il comma 2 stabilisce che i comuni che realizzano progetti compatibili con le finalità di riduzione dei rifiuti abbia-no diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori (sulla cui disamina, si rinvia alla trattazione dell'articolo 4).
Articolo 16
(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni delle isole di cui all'allegato A si applica, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Ai fini di cui al comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 prevedono agevolazioni per le utenze commerciali che vi sono tenute e per quelle che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi.

L'articolo in commento reca misure di carattere sperimentale che riguardano gli imballaggi di prodotti alimentari. In particolare, l'articolo contiene disposizioni sui vuoti a rendere.

Occorre segnalare che in Italia il decreto 3 luglio 2017, n. 142, adottato del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che reca la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare, ai sensi dell’articolo 219 - bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il decreto 142/2017 disciplina le modalità di attuazione della sperimentazione del vuoto a rendere, i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio riutilizzabile, le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione.

Il comma 1 enuncia le finalità dell’articolo 16, delimitando il campo merceologico della sua applicazione e attribuisce natura sperimentale alle norme dettate.
Lo scopo è ridurre drasticamente la produzione di rifiuti da imballaggio (nel testo, anzi, si parla di prevenirla) e favorire il riutilizzo degli imballaggi usati. Pertanto, si prevede l'applicazione in via sperimentale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina, del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale servite al pubblico da alberghi e residenze di vacanze, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

Anche la normativa vigente concerne le birre e l'acqua minerale: il citato articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, infatti, introduce nella normativa nazionale un sistema sperimentale di vuoto a rendere, su cauzione, degli imballaggi contenenti birra o acqua minerale, serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo. Quanto alla sperimentalità, il citato vigente decreto 142/2017 stabilisce che la prova ha una durata di dodici mesi a partire dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto (07/02/2018), periodo durante il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge un monitoraggio (insieme degli operatori che a titolo professionale sono coinvolti nell’attuazione del sistema del vuoto a rendere), al fine di valutare la fattibilità tecnico-economica e ambientale del vuoto a rendere, e l’eventualità di estendere tale sistema ad altri tipi di prodotto e ad altre tipologie di consumo. Per ulteriori dettagli, si veda la pagina web http://www.minambiente.it/pagina/vuoto-rendere (all'interno del sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente), la cui più recente modifica è datata 27 luglio 2018.

In caso di risultati positivi della sperimentazione, il sistema di restituzione sarà poi esteso (come si dirà più avanti).

Il comma 2 precisa che al momento di acquistare l'imballaggio l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della cauzione stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

Per incentivare il meccanismo, il comma 3 prevede che i comuni concedano agevolazioni sulla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze commerciali che, utilizzando imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico, adottino il predetto sistema di vuoto a rendere.

In base al comma 4, le modalità della sperimentazione saranno definite con decreto in sede di Conferenza permanente Stato-regioni-province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni competenti territorialmente. Le modalità sperimentali regoleranno anche l'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

Al riguardo, si osserva come mentre sugli incentivi l'articolo fornisce indicazioni al suo comma 3, risulterebbe opportuno chiarire il profilo relativo alle penalizzazioni, trattandosi di materia astrattamente di tipo sanzionatorio.

Ai sensi del comma 5, se l'esito della sperimentazione sarà ritenuto positivo, il sistema di restituzione descritto nei commi precedenti sarà progressivamente
applicato -di nuovo, in via sperimentale- anche a tutte le altre tipologie di imballaggio contenente liquidi.

*In proposito, si nota che il comma non esplicita se si tratti soltanto di liquidi alimentari oppure anche di liquidi di altro genere (come la rubrica dell'articolo potrebbe far pensare). Al riguardo, sarebbe opportuna una precisazione all'interno del comma 5.*
Articolo 17

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti trasferiscono ai comuni delle isole di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

2. Le entrate derivanti dalla gestione dei beni demaniali trasferita ai sensi del comma 1 sono riservate nella misura del 50 per cento ai comuni gestori per gli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria.

3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e da questo trasferite ai gestori.

Il comma 1 stabilisce che le regioni trasferiscano ai comuni delle isole minori di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, compreso quello marittimo. Ciò comporterà il passaggio ai comuni anche della competenza al rilascio di concessioni e di autorizzazioni.

Il comma 2 dispone che, a seguito del trasferimento di cui al comma 1, i comuni beneficino del 50 per cento delle entrate derivanti dalla gestione dei beni demaniali da finalizzare agli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria degli stessi.

Il comma 3 stabilisce che, nel rispetto delle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio insulare sia affidata ai relativi comuni. Si prevede inoltre che i comuni possano provvedere alla gestione sia direttamente sia istituendo allo scopo specifiche entità giuridiche. Infine, in ordine alle risorse necessarie alla gestione in esame, si dispone che esse siano poste a carico delle regioni e da queste trasferite ai soggetti gestori.

Si segnala che la norma andrebbe raccordata con la previsione dell'articolo 2, comma 1, lettera l), laddove si prevede il possibile trasferimento del bene demaniale.

In particolare, si segnala poi l'opportunità di delineare la disposizione in termini di possibilità, al fine di salvaguardare il quadro delle competenze costituzionalmente definite.
Articolo 18

(Piano di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Le regioni territorialmente competenti, sentiti i comuni delle isole di cui all'allegato A, predispongono, di concerto con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico.

2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante.

Il comma 1 demanda alle regioni territorialmente competenti, sentiti i comuni delle isole di cui all'allegato A, la predisposizione di un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico; viene previsto il concerto con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio.

In base al comma 2, il piano tiene conto dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

In materia, si ricorda che con l’art. 1 comma 6-octies del decreto-legge n. 145 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 9/2014, ha previsto che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l’AEEGSI, siano individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse alla rete elettrica nazionale attraverso energia da fonti rinnovabili, compresi gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti.

Il D.M. 14 febbraio 2017 ha quindi recato "Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili", recando una articolata disciplina su: Oggetto e ambito di applicazione (Art. 1); (Art. 2) Obiettivi di sviluppo di fonti energetiche rinnovabili al 2020 e al 2030; (Art. 3) Requisiti degli impianti e controlli; (Art. 4) Utilizzazione dell'energia e remunerazione degli interventi; (Art. 5) Promozione dell'ammodernamento delle reti elettriche isolane; (Art. 6) Progetti integrati innovativi; (Art. 7) Cumulabilità degli incentivi; (Art. 8 e 9) Disposizioni varie ed entrata in vigore, nonché un Allegato tecnico (All. 1) con i requisiti per l'accesso alla remunerazione.

Ulteriore normativa in materia è stata poi dettata con D.Dirett. 14 luglio 2017, n. 340, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in materia di "Incentivi per interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile e adattamento agli impatti ai cambiamenti
climatici nelle isole minori.", pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e di cui è stato dato avviso nella G.U. 14 agosto 2017, n. 189 (Comunicato 14 agosto 2017).
Articolo 19
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

L'articolo prevede che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.
Articolo 20  
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede:
   a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad adottare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o per quelle dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019.

La disposizione reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Il comma 1 dispone che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE);

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

In base al comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad adottare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare:

- la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi ed eventuali addizionali
- nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o per quelle dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019.
Articolo 21
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ELENCO DELLE ISOLE MINORI ALLEGATO ALL'A.S. N. 497

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AG</td>
<td>Lampedusa</td>
<td>3.991</td>
<td>20.2</td>
<td>197</td>
</tr>
<tr>
<td>AG</td>
<td>Linosa</td>
<td>392</td>
<td>5.3</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>FG</td>
<td>Capraia</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>FG</td>
<td>San Domino</td>
<td>210</td>
<td>2.5</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>FG</td>
<td>San Nicola</td>
<td>136</td>
<td>1</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>GR</td>
<td>Giannutri</td>
<td>3</td>
<td>2.32</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>GR</td>
<td>Giglio</td>
<td>1.711</td>
<td>21</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>LI</td>
<td>Capraia</td>
<td>323</td>
<td>19</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>LI</td>
<td>Gorgona</td>
<td>135</td>
<td>2.23</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>LI</td>
<td>Elba</td>
<td>31.660</td>
<td>223</td>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td>LI</td>
<td>Pianosa</td>
<td>-</td>
<td>10</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>LT</td>
<td>Ponza</td>
<td>3.782</td>
<td>10</td>
<td>378</td>
</tr>
<tr>
<td>LT</td>
<td>Santo Stefano</td>
<td>-</td>
<td>0.5</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>LT</td>
<td>Ventotene</td>
<td>508</td>
<td>1.5</td>
<td>338</td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>Alicudi</td>
<td>129</td>
<td>5.1</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>Filicudi</td>
<td>160</td>
<td>9.5</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>Lipari</td>
<td>8.652</td>
<td>37.6</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>Panarea</td>
<td>268</td>
<td>3.4</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>Salina</td>
<td>2.193</td>
<td>26.8</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>Stromboli</td>
<td>393</td>
<td>12.6</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>Vulcano</td>
<td>434</td>
<td>21</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>NA</td>
<td>Capri</td>
<td>14.117</td>
<td>10.26</td>
<td>1.376</td>
</tr>
<tr>
<td>NA</td>
<td>Ischia</td>
<td>62.800</td>
<td>46.3</td>
<td>1.356</td>
</tr>
<tr>
<td>NA</td>
<td>Procida</td>
<td>10.614</td>
<td>4.1</td>
<td>2.588</td>
</tr>
<tr>
<td>PA</td>
<td>Ustica</td>
<td>1.086</td>
<td>8</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td>SP</td>
<td>Palmaria</td>
<td>55</td>
<td>2</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>SS</td>
<td>Asinara</td>
<td>300</td>
<td>51.9</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>SS</td>
<td>Caprera</td>
<td>73</td>
<td>15.7</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>-----------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>SS</td>
<td>La Maddalena</td>
<td>10.724</td>
<td>19.6</td>
<td>547</td>
</tr>
<tr>
<td>SS</td>
<td>Molara (Olbia)</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>SS</td>
<td>Razzoli (La Maddalena)</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>SS</td>
<td>Santa Maria</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>SS</td>
<td>Santo Stefano</td>
<td>-</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>SS</td>
<td>Spargi</td>
<td>-</td>
<td>1.7</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>SS</td>
<td>Tavolara</td>
<td>-</td>
<td>6</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>SU</td>
<td>San Pietro</td>
<td>6.849</td>
<td>50</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>TP</td>
<td>Favignana</td>
<td>3.666</td>
<td>19</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>TP</td>
<td>Levanzo</td>
<td>229</td>
<td>5.6</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>TP</td>
<td>Marettimo</td>
<td>822</td>
<td>12.3</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>TP</td>
<td>Pantelleria</td>
<td>8.327</td>
<td>84.5</td>
<td>98.54</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ELEMENTI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 149, 757 E 776
Il disegno di legge n. 149 reca 'Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori'.

L'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità del disegno di legge. Si indicano la valorizzazione, lo sviluppo e la salvaguardia del territorio delle isole minori e delle relative specificità culturali, economiche, sociali e ambientali come obiettivo primario nazionale, realizzato attraverso la promozione di misure alle quali concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni e gli enti locali.

In base al comma 2, l'ambito di applicazione è indicato con riferimento alle isole con una superficie territoriale non superiore a 250 chilometri quadrati, comprese nell'elenco di cui all'allegato A annesso al medesimo disegno di legge.

In base al comma 3, gli enti locali con sede nelle isole minori, comprese le comunità isolate, e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile per la valorizzazione delle risorse economico-sociali presenti nei territori isolani, partecipando alla realizzazione di politiche di miglioramento dei territori interessati.

L'articolo 2 reca norme per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori e delle risorse delle isole minori, prevedendo la programmazione e la progettazione di interventi da parte di Stato, regioni ed enti locali, secondo le rispettive competenze e funzioni, finalizzati alla sostenibilità del territorio, alla pianificazione degli interventi in situazioni di emergenza, alla promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica finalizzata al potenziamento delle reti telematiche di comunicazione; inoltre, si indicano le finalità della riorganizzazione del sistema dei trasporti, prevedendo il potenziamento dei servizi di collegamento, l'adeguamento della viabilità, lo sviluppo della portualità turistica e un sistema di agevolazioni per i trasporti marittimi, nonché il miglioramento della sostenibilità energetica e ambientale attraverso tecniche di produzione energetica alternative e uno smaltimento dei rifiuti a ciclo integrato, con altresì misure che favoriscano l'approvvigionamento idrico. Inoltre, si indica finalità quali: adottare programmi di dotazione infrastrutturale per la sanità pubblica e per i servizi assistenziali, salvaguardare il diritto allo studio a livello locale, recuperare il patrimonio abitativo rispetto al rischio sismico e idrogeologico. Infine, si fa riferimento agli obiettivi di potenziamento dell'offerta lavorativa locale, di sviluppo e miglioramento dell'offerta turistica e delle attività produttive locali nonché di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e culturale, compresi le lingue e gli idiomi locali.

L'articolo 3 disciplina il Comitato istituzionale delle isole minori, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che resta in carica per la durata di cinque anni ed è presieduto da un Sottosegretario di Stato delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Questo è un organo paritetico composto da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri competenti in materia di isole minori, da un rappresentante di ciascuna delle regioni interessate e da dieci sindaci nominati dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), potendo comunque parteciparvi altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni convocate dal Comitato per discutere di particolari tematiche.

L'articolo 4 indica i compiti del Comitato, quali valutare, promuovere e coordinare gli obiettivi di sviluppo delle risorse e dei territori delle isole minori elaborati in sede locale,
stabilire i criteri di ripartizione del relativo Fondo di sviluppo delle isole minori nonché esprimere pareri e proporre indirizzi sulle materie oggetto della legge, in particolare, sulle questioni relative alla programmazione degli interventi pubblici in favore delle isole minori. L'articolo 5 destina quota del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui è incrementata la dotazione di 100 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 - al finanziamento degli interventi previsti dal programma-quadro previsto dall'articolo 6. Quest'ultimo è definito da Stato, regioni nei cui territori ricadono le isole minori e Comitato, sentita l'ANCIM.

La copertura delle risorse è individuata mediante riduzione del fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Ais sensi dell'articolo 6, sulla base del programma-quadro, il Comitato predispone il Piano nazionale per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori, che ha validità triennale ed è aggiornato annualmente. Inoltre, il Comitato predispone annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale stesso, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'articolo 7 istituisce i Presidi di protezione civile, presso la sede di uno dei comuni delle isole minori, da scegliere previa intesa promossa dalla regione interessata con il comune in questione; essi hanno carattere permanente, e vi è preposto il sindaco del comune stesso. I presidi svolgono attività di allarme e soccorso in caso di emergenza e sono dotati di mezzi idonei ai fini dell'espletamento di tali funzioni, oltre ad avere compiti di monitoraggio, di prevenzione e di informazione sui rischi nel territorio, nonché di coordinamento con le associazioni e con gli enti di assistenza eventualmente presenti.

L'articolo 8 disciplina i Campi di ormeggio attrezzati, allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aeree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette.

L'articolo 9 prevede l'istituzione di Presidi sanitari di primo soccorso, nei comuni interessati che ne risultano privi. Si segnala che la norma non chiarisce l'iter per la costituzione di tali presidi.

In materia di agevolazioni fiscali, l'articolo 10 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle agevolazioni fiscali - e dei requisiti per accedervi - per le imprese che hanno insediamenti produttivi nelle isole minori, o che intendono realizzarli.

L'Allegato A al disegno di legge reca l'elenco, non coincidente con l'A.S. 497, delle isole qualificate come minori.
# ELENCO DELLE ISOLE MINORI ALLEGATO ALL'A.S. N. 149

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prov.</th>
<th>Isola</th>
<th>Abitanti</th>
<th>Superficie Kmq.</th>
<th>Abitanti Kmq.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AG</td>
<td>Lampedusa</td>
<td>3.991</td>
<td>20.2</td>
<td>197</td>
</tr>
<tr>
<td>AG</td>
<td>Linosa</td>
<td>392</td>
<td>5.3</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>CI</td>
<td>San Pietro</td>
<td>6.849</td>
<td>50</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>CI</td>
<td>Sant'Antioco</td>
<td>11.811</td>
<td>115.59</td>
<td>101.48</td>
</tr>
<tr>
<td>CI</td>
<td>Casaletta</td>
<td>2.851</td>
<td>30.98</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>FG</td>
<td>Caprara</td>
<td>–</td>
<td>1</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>FG</td>
<td>San Domino</td>
<td>210</td>
<td>2.5</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>FG</td>
<td>San Nicola</td>
<td>136</td>
<td>1</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>GR</td>
<td>Giannutri</td>
<td>3</td>
<td>2.32</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>GR</td>
<td>Giglio</td>
<td>1.711</td>
<td>21</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>LI</td>
<td>Capraia</td>
<td>323</td>
<td>19</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>LI</td>
<td>Gorgona</td>
<td>135</td>
<td>2.23</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>LI</td>
<td>Isola d'Elba</td>
<td>27.543</td>
<td>244</td>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>LI</td>
<td>Pianosa</td>
<td>–</td>
<td>10</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>LT</td>
<td>Ponza</td>
<td>3.782</td>
<td>10</td>
<td>378</td>
</tr>
<tr>
<td>LT</td>
<td>Santo Stefano</td>
<td>–</td>
<td>0.5</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>LT</td>
<td>Ventotene</td>
<td>508</td>
<td>1.5</td>
<td>338</td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>Alicudi</td>
<td>129</td>
<td>5.1</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>Filicudi</td>
<td>160</td>
<td>9.5</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>Lipari</td>
<td>8.652</td>
<td>37.6</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>Panarea</td>
<td>268</td>
<td>3.4</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>Salina</td>
<td>2.193</td>
<td>26.8</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>Stromboli</td>
<td>393</td>
<td>12.6</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>Vulcano</td>
<td>434</td>
<td>21</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>NA</td>
<td>Capri</td>
<td>11.962</td>
<td>10.26</td>
<td>1.165</td>
</tr>
<tr>
<td>NA</td>
<td>Ischia</td>
<td>39.126</td>
<td>46.3</td>
<td>845</td>
</tr>
<tr>
<td>NA</td>
<td>Procida</td>
<td>10.015</td>
<td>3.7</td>
<td>2.706</td>
</tr>
<tr>
<td>PA</td>
<td>Ustica</td>
<td>1.086</td>
<td>8</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td>Prov.</td>
<td>Isola</td>
<td>Abitanti</td>
<td>Superficie Kmq.</td>
<td>Abitanti Kmq.</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>-----------------</td>
<td>---------------</td>
</tr>
<tr>
<td>SP</td>
<td>Palmaria</td>
<td>55</td>
<td>2</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>SS</td>
<td>Asinara</td>
<td>300</td>
<td>51.9</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>SS</td>
<td>Caprera</td>
<td>73</td>
<td>15.7</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>SS</td>
<td>La Maddalena</td>
<td>10.724</td>
<td>19.6</td>
<td>547</td>
</tr>
<tr>
<td>SS</td>
<td>Molara (Olbia) n.c.</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>SS</td>
<td>Razzale (La Maddalena) n.c.</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>SS</td>
<td>Santa Maria n.c.</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>SS</td>
<td>Santo Stefano</td>
<td>–</td>
<td>2</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>SS</td>
<td>Spargi n.c.</td>
<td>–</td>
<td>1.7</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>SS</td>
<td>Tavolara n.c.</td>
<td>–</td>
<td>6</td>
<td>–</td>
</tr>
<tr>
<td>TP</td>
<td>Favignana</td>
<td>3.666</td>
<td>19</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>TP</td>
<td>Levanzo</td>
<td>229</td>
<td>7</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>TP</td>
<td>MARETTIMO</td>
<td>822</td>
<td>9</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>TP</td>
<td>Pantelleria</td>
<td>8.327</td>
<td>83</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Totale</td>
<td>158.859</td>
<td>938.28</td>
<td>169 (dens.media)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
A.S. 757


L'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità del disegno di legge. Al comma 1, si sottolinea il valore delle isole minori sotto i profili naturalistico, ambientale e culturale. Il medesimo comma 1 dell'articolo si richiama altresì agli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e alla particolare tutela che essi prevedono per le isole minori, ivi compresa la possibilità di provvedimenti e normative in deroga. Il comma 2 dell'articolo 1 dell'A.S. 757, a sua volta, si riferisce all'articolo 119 della Costituzione e alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in base alla quale Stato, regioni e comuni adottano gli interventi necessari per le isole minori. Il comma 3 prevede che i suddetti interventi, predisposti e attuati da vari organismi secondo le rispettive competenze, avvengano con il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, in applicazione del principio di sussidiarietà. Al comma 4, gli enti locali - anche in consorzio -, gli enti parco e le comunità isolane e di arcipelago sono riconosciuti quali poli di sviluppo sostenibile. Il comma 5 afferma che le isole minori rappresentano un'estensione del territorio nazionale di appartenenza.

L'articolo 2 delinea una serie di obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori. Al primo posto, viene indicata una buona qualità della vita, con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti. Seguono: la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra-larga, l'incentivazione della mobilità sostenibile, il miglioramento e l'implementazione di servizi di trasporto e di rifornimento, nonché dei collegamenti aerei e navali inerenti alla continuità territoriale e al turismo, la promozione e riqualificazione di offerta turistica, beni culturali e servizi pubblici locali, l'incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili, l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti, la riduzione della produzione di rifiuti e il miglioramento della gestione di essi, la realizzazione nuovi impianti idrici, la valorizzazione dei beni culturali, il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio, l'incentivazione di piccole e medie imprese e dell'artigianato, la promozione in Italia e all'estero del <<marchio delle isole minori d'Italia>>, l'istituzione di zone franche, la nuova destinazione di strutture dismesse o inutilizzate, la rideterminazione di eventuali servitù militari.

L'articolo 3, recante Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori, nel suo comma 1 prevede la partecipazione del Presidente dell'ANCIM (Associazione Nazionale dei Comuni delle Isole Minori), in qualità di membro, alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e alla Conferenza unificata. Con il comma 2, si stabilisce che una sessione della Conferenza unificata sia dedicata alla sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale.

L'articolo 4 aumenta la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minorì (di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 244/2007. La dotazione sarà incrementata di 100 milioni di euro annui a partire dal 2019. Ulteriori risorse per interventi per le isole minorì di pertinenza del Ministero dell'Interno confluiranno nel suddetto Fondo. Il comma 2 dell'articolo 4, in combinato con gli Allegati dell'A.S. 757, stabilisce la destinazione del Fondo.

L'articolo 5 prevede forme di fiscalità di sviluppo per le isole minorì. I comuni di tali isole potranno stabilire e applicare tributi propri, nei casi indicati dai commi 2 e 3 dell'articolo in commento.

Gli articoli da 6 a 9 prescrivono l'effettuazione di una serie di ricognizioni e censimenti.

L'articolo 6 incarica i comuni delle isole minorì di provvedere, d'intesa con le regioni di appartenenza, alla ricognizione delle priorie dotazioni infrastrutturali (sanitarie, assistenziali, scolastiche, stradali, fognarie, idriche, elettriche, portuali e aeroportuali). La ricognizione è finalizzata alla quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale (in attuazione dell'articolo 22 della legge 42/2009). Per la ricognizione ci saranno novanta giorni di tempo e, entro i successivi trenta, i sindaci dei comuni in questione trasmetteranno una relazione all'ANCIM che, a sua volta, le inoltrerà alla Presidenza del Consiglio.

L'articolo 7, analogamente, assegna ai comuni delle isole minorì, sempre d'intesa con le regioni di appartenenza, il compito di censire il patrimonio storico, artistico e monumentale. L'operazione dovrà essere effettuata entro novanta giorni e poi, entro i successivi trenta, i sindaci dei comuni ne trasmetteranno le risultanze all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni. Il tutto servirà a definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio.

Secondo l'articolo 8 i comuni delle isole minorì, d'intesa con le regioni di appartenenza, entro novanta giorni elencheranno le manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, allestito di un'apposita ricognizione delle iniziative che si svolgono nel proprio territorio. Nei trenta giorni a seguire, trasmetteranno una relazione in materia all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nonché alle regioni, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio locale. Inoltre, i comuni, i ministeri e le regioni interessati, ciascuno per le proprie competenze, avranno 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per pubblicare l'elenco delle manifestazioni che hanno luogo sul loro territorio e per individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle manifestazioni medesime. Infine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, i ministeri e le
regioni interessati, di nuovo ciascuno per le proprie competenze, verificheranno i suddetti elenchi e criteri, procedendo a revisioni annuali.

L'articolo 9 impegna i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, a fare entro novanta giorni una ricognizione delle produzioni locali presenti nel proprio territorio, ai fini di un'elencazione delle piccole produzioni locali (come chiarisce il comma 3 dell'articolo in commento, con l'espressione <<piccole produzioni locali>> si intendono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale, primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini). Entro i trenta giorni successivi, i sindaci dei comuni in questione manderanno una relazione sulle risultanze della ricognizione all'ANCIM e al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nonché alle regioni. I comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina pubblicheranno l'elenco delle piccole produzioni e individueranno i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori ai fini della promozione dei prodotti. Le verifiche degli elenchi e dei criteri di cui sopra saranno effettuate entro il 31 dicembre di ogni anno da comuni, regioni e Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la parte di propria competenza, e si procederà così a revisioni annuali.

L'articolo 10 dispone che i comuni delle isole di cui agli Allegati A e B dell'A.S. 757 possano autorizzare il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, purché ciò avvenga senza aumenti di cubatura e vengano rispettati le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche del luogo. Gli scopi della disposizione sono: favorire un migliore utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio, e migliorare i servizi turistici e alberghieri. I comuni presenteranno ai ministeri competenti piani riguardanti l'offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse e una scala di interventi cui dare priorità. I ministeri, a loro volta, incrementeranno l'offerta turistica delle isole minori destinando per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori. In tal modo, promuoveranno e valorizzeranno il territorio, i prodotti tipici e l'offerta turistica. I progetti aventi ad oggetto gli interventi da fare saranno presentati dai comuni entro il mese di dicembre di ogni anno, mentre i ministeri erogheranno le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo. I ministeri, d'intesa con regioni e comuni interessati, entro il mese di dicembre di ogni anno verificheranno il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica. Le amministrazioni in questione, per quanto di rispettiva competenza, organizzeranno nei territori delle isole minori corsi di formazione professionale per operatori turistici (ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche), di moda da sopperire ad eventuali carenze.

L'articolo 11 punta al miglioramento dei servizi sanitari. Stato e regioni garantiranno ai residenti e ai turisti delle isole minori marittime il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali (LEA). Pertanto, le regioni riorganizzeranno i presidi ospedalieri, ove esistenti. In caso di impossibilità di fornire assistenza sanitaria locale immediata, si riconoscerà ai residenti nelle isole minori marittime il diritto a rimborsi delle spese sostenute.
per farsi curare in terraferma. Il rimborso spetterà anche ad eventuali accompagnatori, se il paziente non sarà in grado di spostarsi autonomamente. Nelle isole suddette sarà garantita per tutti i giorni dell’anno la presenza continuativa di medici di primo soccorso, infermieri, apparecchiature di urgenza e di primo intervento. Saranno mantenuti i punti nascita, anche in deroga alla normativa vigente, e saranno implementate adeguatamente professionalità e dotazioni strumentali necessarie. Sempre a proposito delle nascite, le regioni cui appartengono le isole in parola promuoveranno e stabiliranno adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoci ed interventi tempestivi sia in fase prenatale che in fase di post-partum. Ancora, sarà garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei a prendere in carico il percorso di emergenza-urgenza, ad erogare servizi per le cure primarie e per la gestione delle patologie croniche e ad occuparsi dei pazienti oncologici e dializzati. Quanto ai medici in servizio nelle isole minori marittime, essi avranno opportunità formative, anche finalizzate a servizi di telemedicina. Le amministrazioni interessate divulgheranno e implementeranno pratiche di volontariato per interventi che non necessitano di personale medico.

L’articolo 12 chiama le regioni a concordare con lo Stato, in sede di Conferenza Stato-regioni-province autonome, misure per il personale e gli istituti scolastici. In base al comma 1, il personale scolastico che abbia fatto richiesta di servizio presso un’istituzione scolastica di un’isola minore marittima di cui all’Allegato A (più volte citato) e che abbia la residenza e dimora abituale nell’isola stessa, avrà la precedenza di nomina nell’ordine delle graduatorie che lo riguardano. Il comma 2 riconosce al personale scolastico delle isole minori marittime ulteriori incentivi, di natura economica: indennità per sede disagiata e diritto alla riduzione dei costi dei biglietti dei trasporti. Il comma 3, inoltre, prevede incentivi nei periodi in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentono al personale pendolare di essere in servizio con continuità. Il comma 4 disciplina gli incarichi per le supplenze brevi: nele istituzioni scolastiche delle isole minori, essi saranno conferiti prioritariamente al personale inserito nelle graduatorie d’istituto. Il comma 5 favorisce l’integrazione di cooperative didattiche e altre forme associative e consortili locali, sia nelle isole minori marittime (di cui all’Allegato A) che nelle isole minori lacustri (di cui all’Allegato B). Per effetto del comma 6, le istituzioni scolastiche delle isole e degli arcipelaghi di cui al citato Allegato A potranno mantenere personalità giuridica anche con un numero di studenti inferiore a 400 (a condizione che non ci siano altre istituzioni formative o loro presidi nelle isole vicine).

L’articolo 13 riguarda la protezione civile delle isole minori. Il comma 1, con riferimento al protocollo d’intesa firmato il 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’associazione ANCIM, istituisce presso i comuni delle isole comprese nell’Allegato A, d’intesa con le rispettive regioni di appartenenza, presidi permanenti di protezione civile. Ai suddetti presidi è preposto il sindaco del comune in questione. Pertanto il sindaco, ai fini della gestione del presidio, può istituire un apposito organismo consultivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2). Con il comma 3, si prevede la costituzione di un fondo per le emergenze, allo scopo di favorire tempestivi interventi in caso di catastrofi, in attesa di finanziamenti statali disposti per le medesime finalità. Il fondo di cui sopra viene reintegrato a valere sui finanziamenti statali di cui all’articolo 4 dell’A.S. 757 (si tratta del Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all’articolo 2, comma 41, della legge 244/2007, la cui dotazione è aumentata dall’articolo 4 dell’A.S. 757). Il comma 6 obbliga i comuni delle isole minori marittime a predisporre il piano
di messa in sicurezza (qualora non lo avessero già fatto) entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Per la predisposizione del piano, i comuni potranno avvalersi della collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile e della regione competente.

L'articolo 14 promuove accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito. Pertanto, il comma 1 dispone che Stato, regioni, province autonome e comuni delle isole minori marittime adottino iniziative per accordi o intese con università, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In questo quadro, potranno anche essere elaborati progetti per interventi pubblici miranti al superamento di sperequazioni infrastrutturali. Il comma 2 stabilisce che i comuni delle isole minori marittime attivino accordi con istituti di credito, previa indizione di bandi di evidenza pubblica, al fine di favorire integrazioni e sinergie nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione. In tal modo, si valuteranno le iniziative proposte dai privati con criteri non meramente creditizi, bensì legati all'efficacia degli interventi ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

L'articolo 15 concerne i trasporti locali. L'articolo attribuisce una serie di compiti alle regioni territorialmente competenti. Secondo il comma 1, le regioni eserciteranno funzioni di monitoraggio e di vigilanza in caso di sospensioni o interruzioni dei collegamenti e, se necessario, adotteranno sanzioni. Il comma 2 prevede che le regioni definiscano un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi. I progetti di adeguamento di tali infrastrutture costituiranno opere prioritarie ai fini dell'inserimento del DUPIM 2019-2025, nonché per il conferimento dei fondi strutturali dell'Unione Europea per il medesimo periodo. Ai sensi del comma 3, le regioni bandiscono gare per l'affidamento del servizio pubblico di collegamento marittimo di merci e passeggeri. Sarà istituita una tariffa unica, il cui importo sarà parametrato a quello medio di un tratto autostradale corrispondente al braccio di mare da coprire. Per effetto del comma 4, inoltre, ciascuna regione territorialmente competente prenderà provvedimenti per allineare i costi del carburante avio, le tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave e il costo del carburante per autotrazione ai rispettivi prezzi medi praticati nella regione stessa.

Gli obbiettivi dell'articolo 16 sono la prevenzione e la composizione dei conflitti nonché la riduzione del contenzioso giurisdizionale. Ai fini della riduzione e della promozione di soluzioni alternative delle controversie, il comma 1 stabilisce che favoriscano il ricorso alla mediazione, in ottemperanza al decreto legislativo 28/2010 (avente ad oggetto la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) e alla direttiva 2008/52/UE (relativa a determinati aspetti della mediazione civile e commerciale). Ai sensi del comma dell'articolo 16 dell'A.S. 757, regioni e comuni competenti inseriranno nei contratti di cui è parte il comune la clausola di mediazione, al fine di dirimere preventivamente le controversie e comporre il conflitto mediante un nuovo equilibrio collaborativo tra le parti. In tale prospettiva, il comma 3 dà alle regioni e ai comuni la facoltà di stipulare convenzioni con organi di mediazione accreditati presso il Ministero della Giustizia. In base al comma 4, la mediazione sarà esperita senza pregiudizio per gli ordinari percorsi giudiziari.

L'articolo 17 intende tutelare l'incollumità fisica delle persone e la salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico mediante piani per l'assetto idrogeologico. A ciò
provvederanno le regioni territorialmente competenti, in accordo con i comuni e le comunità isolane.

L'articolo 18 parla della gestione dei rifiuti. I comuni, anche usufruendo del contributo di sbarco (decreto legislativo 23/2011, articolo 4, comma 3-bis), dovranno favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti e la compatibilità con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria. Quindi, si punterà sul reimpiego, sul riciclaggio e su altre forme di recupero, si adotteranno misure economiche e condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati e favoriscano il mercato di questi ultimi, e sarà incentivato il compostaggio domestico. I comuni che realizzzeranno progetti di questo genere avranno diritto ad un contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo e lacustre effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori (più volte citato, specie nell'illustrazione dell'articolo 4 dell'A.S. 757).

L'articolo 19 verte sulla restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati ad uso alimentare. Con il comma 1, si applica in via sperimentale il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico. Con il comma 2, si precisa che al momento dell'acquisto dell'imballaggio l'utente versi una cauzione, con diritto di ripetizione al momento della restituzione dell'imballaggio usato. Ai sensi del comma 3, il sistema del vuoto a rendere sarà incentivato attraverso agevolazioni delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani. Il comma 4 prevede che le modalità della sperimentazione saranno discipline con accordo in sede di Conferenza permanente Stato-regioni-province autonome, con la partecipazione di ANCIM e dei presidenti delle regioni territorialmente competenti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 20 si occupa della gestione del demanio regionale e delle riserve naturali. Il comma 1 dispone che la gestione dei beni demanio regionale, anche marittimo, ivi compresa la competenza al rilascio di concessioni e di autorizzazioni, sia trasferita dalle regioni territorialmente competenti ai comuni delle isole di cui agli Allegati A e B. Il comma 2 aggiunge che le entrate derivanti dalla gestione dei beni demaniali trasferita vadano, per il 50 per cento, ai comuni gestori, che le useranno per interventi di bonifica e di manutenzione ordinaria. Il comma 3 stabilisce che la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nei territori delle isole possa essere affidata ai comuni, i quali vi provvederanno direttamente oppure attraverso soggetti giuridici creati appositamente. In ogni caso le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e vengono trasferite da esso ai gestori.

Per mezzo dell'articolo 21, si intende incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il comma 1 dell'articolo in questione assegna alle regioni territorialmente competenti, sentiti i comuni, il compito di predisporre, di concerto con la competente Soprintendenza per l'archeologia, le belle arti ed il paesaggio, un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino ad arrivare al 100 per cento del fabbisogno energetico. Il piano, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione dei relativi impianti, terrà conto di una molteplicità di parametri, indicati per grandi linee dal comma 2 dell'articolo in commento.

L'articolo 22 contiene la clausola di salvaguardia. Secondo tale clausola, le disposizioni del disegno di legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano compatibilmente con le norme dei relativi statuti e con le relative disposizioni attuative.

L'articolo 23 è dedicato alla copertura finanziaria. L'unico onere preso in considerazione è quello derivante dall'articolo 4 (si tratta dell'articolo concernente il Fondo di sviluppo delle isole minori, come si ricorderà). A tale onere, valutato in 100 milioni di euro annui a partire dal 2019, si provvederà per una prima metà, cioè per 50 milioni, mediante una corrispondente riduzione del Fondo di interventi strutturali per la politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004 (Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 307/2004. Il Fondo in questione, a suo tempo, fu creato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; alla sua costituzione concorrono le maggiori entrate derivanti dalla definizione di illeciti edilizi, che nell'anno 2005 furono stimate in 2.215,5 milioni di euro); per l'altra metà, si provvederà mediante una corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione esistente presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (tale fondo fu istituito dalle legge di stabilità per il 2015, articolo 1, comma 200). Peraltro occorre rilevare che, dal 2016 in avanti, la dotazione annua del suddetto fondo per le esigenze indifferibili è di 25 milioni di euro annui, dunque largamente inferiore alla quota di onere -in cifra assoluta, 50 milioni- che dovrebbe essere coperta mediante la riduzione di esso.

L'articolo 24 fissa la data dell'entrata in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale.
### ELENCHI DELLE ISOLE MINORI ALLEGATI ALL'A.S. N. 757

#### ISOLE MARITTIME

<table>
<thead>
<tr>
<th>N.</th>
<th>PROVINCIA</th>
<th>ISOLA</th>
<th>ABITANTI</th>
<th>SUP/Kmq</th>
<th>Ab/Kmq</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>AG</td>
<td>Lampedusa</td>
<td>3.391</td>
<td>20,2</td>
<td>197</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>AG</td>
<td>Linosa</td>
<td>392</td>
<td>5,3</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>FG</td>
<td>Capraia</td>
<td>-</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>FG</td>
<td>San Domino</td>
<td>210</td>
<td>2,5</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>FG</td>
<td>San Nicola</td>
<td>136</td>
<td>1</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>GR</td>
<td>Giannutri</td>
<td>3</td>
<td>2,32</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>GR</td>
<td>Giglio</td>
<td>1.711</td>
<td>21</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>LI</td>
<td>Capraia</td>
<td>323</td>
<td>19</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>LI</td>
<td>Gorgona</td>
<td>135</td>
<td>2,23</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>LI</td>
<td>Elba</td>
<td>31.660</td>
<td>223</td>
<td>142</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>LI</td>
<td>Pianosa</td>
<td>-</td>
<td>10</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>LT</td>
<td>Ponza</td>
<td>3.782</td>
<td>10</td>
<td>378</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>LT</td>
<td>Santo Stefano</td>
<td>-</td>
<td>0,5</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>LT</td>
<td>Ventotene</td>
<td>508</td>
<td>1,5</td>
<td>338</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>ME</td>
<td>Alicudi</td>
<td>129</td>
<td>5,1</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>ME</td>
<td>Filicudi</td>
<td>160</td>
<td>9,5</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>ME</td>
<td>Lipari</td>
<td>8.652</td>
<td>37,6</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>ME</td>
<td>Panarea</td>
<td>268</td>
<td>3,4</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>ME</td>
<td>Salina</td>
<td>2.193</td>
<td>26,8</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>ME</td>
<td>Stromboli</td>
<td>393</td>
<td>12,6</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>ME</td>
<td>Vulcano</td>
<td>434</td>
<td>21</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>NA</td>
<td>Capri</td>
<td>14.117</td>
<td>10,26</td>
<td>1.376</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>NA</td>
<td>Ischia</td>
<td>62.800</td>
<td>46,3</td>
<td>1.356</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>NA</td>
<td>Procida</td>
<td>10.614</td>
<td>4,1</td>
<td>2.588</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>PA</td>
<td>Ustica</td>
<td>1.086</td>
<td>8</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>SP</td>
<td>Palmaria</td>
<td>55</td>
<td>2</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>N.</td>
<td>PROVINCIA</td>
<td>ISOLA</td>
<td>ABITANTI</td>
<td>SUP/Kmq</td>
<td>Ab/Kmq</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>-----------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>SS</td>
<td>ASINARA</td>
<td>300</td>
<td>51,9</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>SS</td>
<td>CAPRERA</td>
<td>73</td>
<td>15,7</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>SS</td>
<td>LA MADDALENA</td>
<td>10.724</td>
<td>19,6</td>
<td>547</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>SS</td>
<td>MOLARA (olbia)</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>SS</td>
<td>RAZZOLI (La maddalena)</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>SS</td>
<td>SANTA MARIA</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>SS</td>
<td>SANTO STEFANO</td>
<td>-</td>
<td>2</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>SS</td>
<td>SPARGI</td>
<td>-</td>
<td>1,7</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>SS</td>
<td>TAVOLARA (olbia)</td>
<td>-</td>
<td>6</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>SV</td>
<td>GALLINARA</td>
<td>-</td>
<td>0,11</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>SV</td>
<td>BERGEGGI</td>
<td>-</td>
<td>0,03</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>SU</td>
<td>SAN PIETRO</td>
<td>6.849</td>
<td>50</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>SU</td>
<td>SANT'ANTIOCO</td>
<td>14.475</td>
<td>108,9</td>
<td>132,92</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>TP</td>
<td>FAVIGNANA</td>
<td>3.666</td>
<td>19</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>TP</td>
<td>LEVANZO</td>
<td>229</td>
<td>5,6</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>TP</td>
<td>MARETTIMO</td>
<td>822</td>
<td>12,3</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>TP</td>
<td>PANTELLERIA</td>
<td>8.327</td>
<td>84,5</td>
<td>98,54</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>VE</td>
<td>BURANO</td>
<td>2.427</td>
<td>0,21</td>
<td>11.508,5</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>VE</td>
<td>MURANO</td>
<td>4.324</td>
<td>1,17</td>
<td>3695,7</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>VE</td>
<td>SANT'ERASMO</td>
<td>723</td>
<td>3,26</td>
<td>221,8</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>VE</td>
<td>TORCELLO</td>
<td>17</td>
<td>0,4417</td>
<td>45,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ALLEGATO B**

*(Articolo 1, comma 3)*

<table>
<thead>
<tr>
<th>N.</th>
<th>PROVINCIA</th>
<th>ISOLA</th>
<th>LAGO</th>
<th>ABITANTI</th>
<th>SUP/Kmq</th>
<th>Ab/Kmq</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>BS</td>
<td>MONTE ISOLA</td>
<td>LAGO D'ISEO</td>
<td>1.740</td>
<td>12,61</td>
<td>137,99</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>CO</td>
<td>COMACINA</td>
<td>LAGO DI COMO</td>
<td>2</td>
<td>0,075</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>SU</td>
<td>COMACINA</td>
<td>LAGO MULARGIA</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>PG</td>
<td>MAGGIORE</td>
<td>LAGO TRASIMENO</td>
<td>15</td>
<td>0,24</td>
<td>145,83</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>PG</td>
<td>POLVESE</td>
<td>LAGO TRASIMENO</td>
<td>-</td>
<td>0,69</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>VCO</td>
<td>ISOLE BORROMIÉE</td>
<td>LAGO MAGGIORE</td>
<td>99</td>
<td>0,18</td>
<td>550</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Il disegno di legge in oggetto reca Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri. Esso è composto da 19 articoli e due Allegati, A e B. Questi ultimi indicano le isole interessate: nell'Allegato A, 38 (alcune delle quali comprendenti più di un comune al proprio interno), mentre l'Allegato B include le isole lagunari delle zone di Venezia, di Grado e dello Stagnone, i gruppi di isole lacustri del lago di Garda e le Borromee del lago Maggiore, nonché isole dei laghi d'Orta e Trasimeno.

L'articolo 1 espone oggetto e finalità del disegno di legge. Il suo comma 1 afferma che le misure proposte mirano alla crescita e alla valorizzazione delle isole minori nonché delle isole lagunari e lacustri abitate. Il comma 1, inoltre, si richiama agli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che, riconoscendo gli svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la loro particolare tutela, ivi compresa la possibilità di provvedimenti e normative in deroga. Il comma 2 si riferisce all'articolo 119 della Costituzione italiana e alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in base alla quale Stato, regioni e comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza dei territori delle isole minori e delle isole lacustri e lagunari abitate. Il comma 3 si riallaccia al comma 2, stabilendo che gli interventi suddetti saranno predisposti e attuati dai rispettivi comuni, in sinergia e d'intesa con le regioni interessate e sentiti gli altri enti territoriali costituiti nell'ambito locale, secondo le competenze di essi, con il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, in applicazione del principio di sussidiarietà. Il comma 4 dispone che ci si attenga ai principi della semplificazione amministrativa, anche in deroga alle normative vigenti, e del rafforzamento della capacità istituzionale, amministrativa e fiscale. Con il comma 5 i comuni, gli enti parco e le comunità isolane e di arcipelago sono riconosciuti quali poli di sviluppo sostenibile.

L'articolo 2 fissa una serie di obiettivi, a partire dal contrasto alla tendenza allo spopolamento, migliorando la qualità della vita sotto i profili della tutela della salute, dei servizi sociali, del diritto allo studio e alla formazione professionale, delle dotazioni infrastrutturali, della creazione di nuova occupazione e di sviluppo sostenibile. A seguire, l'articolo indica: servizi di telecomunicazioni su banda larga, telemedicina, telelavoro, la teleformazione, offerta formativa scolastica, mobilità sostenibile, miglioramento ed implementazione dei trasporti e dei rifornimenti, garanzia della continuità territoriale, agevolazioni per il turismo, potestà di regolamentazione dei mezzi di locomozione adeguata alle infrastrutture stradali, incremento della produzione di fonti energetiche rinnovabili e riduzione dei costi energetici, riduzione della produzione di rifiuti e progressi nella loro gestione, smaltimento e riciclo, rifornimenti idrici e realizzazione di appositi impianti, valorizzazione di beni culturali e infrastrutturali di proprietà statale e regionale (anche trasferendone la proprietà agli enti locali, su richiesta di questi), recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio, promozione dell'offerta turistica, incentivazione delle attività tipiche di ciascuna isola, promozione del «marchio delle isole minori d'Italia» già istituito dall'ANCIM, creazione di zone franche, nuova destinazione di strutture carcerarie dismesse o inutilizzate, rideterminazione delle servitù militari, salvaguardia di flora e fauna.

Per mezzo dell'articolo 3, comma 1, si istituisce un Comitato istituzionale per le isole minori - composto dai presidenti delle regioni indicate e dal presidente dell'ANCIM - presso il
Ministero per gli affari regionali e le autonomie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I successivi commi ne delineano le funzioni: istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, approvare il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e i relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIM stesso, eventualmente effettuando riprogrammazioni e integrazioni o revocando i finanziamenti. Lo svolgimento di attività istruttoria sui provvedimenti concernenti le isole minori riceverà supporto da parte del Comitato scientifico dell'ANCIM.

L'articolo 4 prevede che lo sviluppo delle isole minori avvenga attraverso forme di concertazione. Il comma 1 dell'articolo prescrive che il presidente dell'ANCIM partecipi alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), quando siano all'esame della Conferenza argomenti di interesse delle isole minori. Con il comma 2, si assicura il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole mediante la previsione di un'apposita sessione della Conferenza unificata, cui parteciperanno il presidente dell'ANCIM e rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale. I commi 3,4,5,6 e 7 dell'articolo parlano del precedentemente citato DUPIM, che è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori e ha una durata settennale. La procedura della sua elaborazione prevede diverse fasi; vi concorrono i singoli comuni, anche coinvolgendo le rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini (comma 3), indi le regioni deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali (comma 5) e l'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni, predispone il DUPIM e lo trasmette al Comitato istituzionale per le isole minori per l'approvazione (comma 6). Il Comitato stesso sottopone annualmente il DUPIM a verifica ed eventualmente lo aggiorna (comma 7). Secondo il comma 4 dell'articolo, il DUPIM è corredato dai progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. In base all'ottavo e ultimo comma dell'articolo 4 in commento, in sede di prima applicazione della presente legge il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2018-2024 e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo.

L'articolo 5 incrementa la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori (di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni), elevandola a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Le ulteriori risorse già stanziate per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, della salute, dei trasporti, dovranno confluire nel Fondo. L'individuazione di tali risorse avverrà con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della nuova normativa.

L'articolo 6 propone forme di fiscalità di sviluppo che le regioni competenti, d'intesa con i comuni, potranno applicare nel territorio delle isole minori. Tali forme di fiscalità saranno
individuate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei principi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42. I commi 3 e 4 dell'articolo rendono extra-doganali i territori dei Comuni di Lampedusa e Pantelleria. Per questi territori si applicheranno le agevolazioni fiscali attualmente vigenti per il territorio extra-doganale di Livigno, nonché le disposizioni della legge 1 novembre 1973, n. 762 (Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali).

L'articolo 7 contiene misure concepite a fini di perequazione infrastrutturale. I comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, faranno ricognizioni delle strutture scolastiche, sanitarie e assistenziali, delle reti stradale, fognaria, idrica ed elettrica e delle installazioni portuali e aeroportuali, se esistenti. Le risultanze della ricognizione effettuata saranno trasmesse all'ANCIM, unitamente a progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM. Il tutto sarà inoltrato dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Con l'articolo 8, si intende potenziare i servizi sanitari. Attraverso accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni interessate, saranno adottate le misure di potenziamento e riorganizzazione delle attività dei presidi sanitari e ospedalieri, ove esistenti. In tal modo sarà garantita l'efficienza e l'appropriatezza degli interventi di presa in carico di emergenze-urgenze nelle isole minori, sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento turistico. Il comma 2 descrive in dettaglio le misure di cui sopra. In primo luogo, si tratterà di interventi atti a garantire la presenza numericamente adeguata e costante nei presidi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico esperto negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza. Inoltre, i punti nascita esistenti saranno mantenuti e dotati di personale e di dotazioni strumentali adeguate. Ci saranno mezzi per trasferimenti in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e post-partum. Presso ciascun comune delle isole minori, ci saranno presidi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche. Sarà possibile effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico e, qualora non fosse possibile provvedere all'assistenza locale immediata, sarà riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporli alle cure presso strutture sanitarie in terraferma. Si provvederà alla formazione e all'aggiornamento del personale medico in servizio presso le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina. Infine, si farà opera di divulgazione al pubblico e implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118.

L'articolo 9 ha per oggetto il personale che lavora nel sistema dell'istruzione. Il comma 1 crea presso ciascuna istituzione scolastica delle isole minori un organico funzionale di istituto e una graduatoria, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Il comma 2 stabilisce che per accedere alla graduatoria d'istituto il personale scolastico debba presentare richiesta all'ufficio
scolastico regionale competente. Il richiedente dovrà documentare di avere residenza e dimora nell'isola. In seguito all'accoglimento della richiesta, il suddetto personale è nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata, con precedenza rispetto al personale collocato nella graduatoria nazionale, e ha titolo preferenziale nelle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra all'interno degli istituti insulari, nonché di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato. Il comma 3 si occupa del personale scolastico pendolare. Quest'ultimo, nel periodo in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentano di essere presente con continuità, riceverà alcuni benefici: il servizio prestato sarà valutato in misura doppia, sarà conferita una specifica indennità per sede disagiata, saranno concesse agevolazioni sui costi di viaggio marittimi, aerei e terrestri. Per i supplenti, in base al comma 4 le supplenze brevi saranno conferite prioritariamente al personale inserito nella graduatoria di istituto.

L'articolo 10 riguarda il sistema dei trasporti. Il comma 1 afferma la volontà di garantire la continuità territoriale con la terraferma e, allo scopo, incarica le regioni territorialmente competenti a monitorare i relativi servizi e a vigilare in caso di sospensioni o interruzioni, eventualmente adottando sanzioni. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori, il comma 2 prevede che, per l'acquisto di elicotteri, le risorse del fondo per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico locale esistente presso il Ministero dei Trasporti, creato dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2007, siano erogate direttamente ai comuni isolani. Si tratta di un fondo destinato a contributi nella misura massima del 75 cento. Gli elicotteri saranno percio utilizzati per il servizio di trasporto, con particolare riferimento ai casi di urgenza o di emergenza. Il relativo servizio sarà affidato in gestione mediante bando di gara, con preferenza per le cooperative di giovani (comma 3). Il comma 4 concerne l'adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali. I relativi progetti adottati a seguito di ricognizioni saranno considerati prioritari ai fini dell'inserimento nel DUPIM e del conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell'UE. Il comma 5 impegna le regioni in questione a prendere provvedimenti per l'allineamento dei prezzi a quelli praticati nella regione stessa in ordine a: carburante avio negli aeroporti, carburante per autotrazione, tariffe per il trasporto di gas via nave.

Con l'articolo 11, vengono istituiti presidi permanenti di protezione civile presso i comuni indicati nell'allegato A, dando così attuazione al protocollo d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANCIM, firmato il 5 ottobre 2012. A ciascun presidio sarà preposto il sindaco del comune. Per gestire i suddetti presidi, e in particolare in funzione delle emergenze, il sindaco potrà creare un comitato consultivo cui parteciperebbero rappresentanti delle istituzioni, della cittadinanza attiva e del volontariato locale. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa i comuni predisporranno gli strumenti di pianificazione di protezione civile -qualora non lo avessero già fatto- e costituiranno un fondo per le emergenze, che sarà reintegrato per mezzo di successivi stanziamenti statali.

L'articolo 12 punta alla riduzione del contenzioso giurisdizionale. Pertanto, si incentiva il ricorso alle modalità alternative delle controversie e, nei comuni di cui all'allegato A ove ha sede il giudice di pace, viene istituita la "casa della giustizia". Presso le case della giustizia si insedierà un mediatore-conciliatore, scelto tra i magistrati in quiescenza dichiaratisi disponibili. Al mediatore-conciliatore non sono dovuti rimborsi, compensi o altri emolumenti.
Egli, in accordo con le parti, assegnerà il procedimento ad un mediatore che sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3 del decreto del Ministro della Giustizia datato 18 ottobre 2010, n. 180 (tra cui il titolo di studio, la specifica formazione, l'assenza di cause ostative di vario genere eccetera, il tutto dettagliatamente indicato nel predetto decreto ministeriale). I procedimenti di mediazione svolgeranno presso la "casa della giustizia". Le spese di viaggio e di soggiorno eventualmente sostenute dal mediatore sono comprese nelle spese processuali. Si dispone altresì che, per il resto, al procedimento di mediazione di cui al presente articolo si applichino le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), in quanto compatibili.

L'articolo 13, che viene segnalato come <<particolarmente significativo>> nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, è rubricato Accordi collaborazione e convenzioni con gli istituti di credito. Le disposizioni in tal senso contenute nell'articolo tendono a creare e rafforzare legami tra le banche, i territori insulari e gli enti locali (nella relazione illustrativa, si cita come esempio positivo l'esperienza del Banco di Sardegna). Il comma 1 dell'articolo interessa le sinergie culturali, in quanto esso consente alla regione territorialmente competente e ai comuni compresi nell'Allegato A di definire accordi con università, istituti o enti di ricerca (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica). La questione del credito viene affrontata dal comma 2 dell'articolo. Tale comma 2, infatti, permette ai comuni di stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione e di introdurre modalità sinergiche di programmazione degli investimenti. Nelle convenzioni, saranno finanziabili anche le iniziative private che risultino coerenti con uno specifico progetto inserito nel DUPIM. Le valutazioni sulle iniziative private di cui sopra avverranno d'intesa tra il comune e l'istituto di credito.

L'articolo 14 disciplina la gestione dei rifiuti. I comuni elencati nell'Allegato A favoriranno la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, mediante reimpiego e riciclaggio, altre forme di recupero tali da ottenere materia secondaria, misure volte all'impiego dei materiali recuperati e funzionali al commercio di essi, incentivazione del compostaggio domestico. I comuni che realizzzeranno progetti in tal senso avranno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti. Si segnala che, nel testo del disegno di legge, è scritto che questi contributi annuali provveranno da un fondo di cui all'articolo 4, presumibilmente da riferire al fondo per lo sviluppo delle isole minori menzionato all'articolo 5, che ne incrementava la dotazione.

L'articolo 15 concerne il demanio regionale e le riserve naturali. Il comma 1 dell'articolo prevede che le regioni territorialmente competenti trasferiscano ai comuni delle isole di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, inseriti nei rispettivi territori. Il trasferimento varrà anche per la competenza a rilasciare titoli concessori e autorizzativi. Il comma 2 si occupa delle entrate derivanti dalla gestione del demanio trasferita ai comuni. Esse saranno riservate nella misura del 50 per cento per interventi di bonifica e di manutenzione ordinaria. I comuni ai quali è affidata la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale provvederanno al compito direttamente oppure mediante soggetti giuridici creati all'uopo. In ogni caso, le risorse necessarie saranno a carico del bilancio regionale e trasferite dalla regione ai gestori.
L'articolo 16 incentiva la produzione di energia da fonti rinnovabili. A tal fine, il suo comma 1 impone alle regioni, sentiti i comuni e di concerto con la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, di predisporre un piano, con l'obiettivo arrivare a coprire il 100 per cento del fabbisogno con energia prodotta da fonti rinnovabili. Il comma 2 prescrive che, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica e dell'installazione di impianti, il piano consideri di primario interesse la tutela del paesaggio, la salubrità dell'ambiente, la salute dei cittadini.

L'articolo 17 è dedicato esclusivamente alle isole lagunari e lacustri. A beneficio di queste categorie di isole, il comma 1 istituisce presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito Fondo, denominato appunto Fondo per lo sviluppo delle isole lagunari e lacustri abitate, la cui dotazione sarà di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ai sensi del comma 2, le risorse del nuovo Fondo saranno integralmente destinate al finanziamento degli interventi socio-economici relativi a ciascuna isola di cui all'Allegato B del disegno di legge in esame. Gli interventi faranno parte di un apposito documento di programmazione adottato da un nuovo organismo, il Comitato istituzionale per gli interventi nelle isole lagunari e lacustri, istituito presso il Ministero per gli affari regionali e le autonomie. Il comma 2 detta altresì la composizione del nuovo Comitato. Il comma 3 stabilisce che le risorse saranno ripartite annualmente tra i comuni destinatari degli interventi inseriti nel documento di programmazione, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato.

L'articolo 18 reca una clausola di salvaguardia, per la quale la nuova normativa sulle isole minori e sulle isole lagunari e lacustri si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative disposizioni di attuazione.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Provincia</th>
<th>Isola</th>
<th>Superficie/Kmq</th>
<th>Comune</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NA</td>
<td>Capri</td>
<td>10,3</td>
<td>Anacapri</td>
</tr>
<tr>
<td>NA</td>
<td>Ischia</td>
<td>46,3</td>
<td>Casamicciola Terme</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Capri</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Forio</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Ischia</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Lacco Ameno</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Barano d'Ischia</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Serrara Fontana</td>
</tr>
<tr>
<td>NA</td>
<td>Procida</td>
<td>3,7</td>
<td>Procida</td>
</tr>
<tr>
<td>LT</td>
<td>Ponza</td>
<td>10,0</td>
<td>Ponza</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Santo Stefano</td>
<td>0,5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LT</td>
<td>Ventotene</td>
<td>1,5</td>
<td>Ventotene</td>
</tr>
<tr>
<td>SP</td>
<td>Palmaria</td>
<td>2,0</td>
<td>Portovenere</td>
</tr>
<tr>
<td>FG</td>
<td>Capraia</td>
<td>1,0</td>
<td>Isole Tremiti</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>San Domino</td>
<td>2,5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>San Nicola</td>
<td>1,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SS</td>
<td>Asinara</td>
<td>51,9</td>
<td>Porto Torres</td>
</tr>
<tr>
<td>OT</td>
<td>La Maddalena</td>
<td>19,6</td>
<td>La Maddalena</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Caprera</td>
<td>15,7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Santa Maria</td>
<td>1,7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Santo Stefano</td>
<td>3,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Spargi</td>
<td>4,2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Budelli</td>
<td>1,6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Razzoli</td>
<td>1,5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CI</td>
<td>San Pietro</td>
<td>51,0</td>
<td>Carloforte</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sant'Antioco</td>
<td>108,0</td>
<td>Sant'Antioco</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Calasetta</td>
</tr>
<tr>
<td>AG</td>
<td>Lampedusa</td>
<td>20,2</td>
<td>Lampedusa e Linosa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Linosa</td>
<td>5,4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>Lipari</td>
<td>37,6</td>
<td>Lipari</td>
</tr>
<tr>
<td>Provincia</td>
<td>Isola</td>
<td>Superficie/Kmq</td>
<td>Comune</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>------------</td>
<td>----------------</td>
<td>---------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>Alicudi</td>
<td>5,1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>Filicudi</td>
<td>9,5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>Stromboli</td>
<td>12,6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>Vulcano</td>
<td>21,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>Panarea</td>
<td>3,4</td>
<td>Santa Maria Salina</td>
</tr>
<tr>
<td>ME</td>
<td>Salina</td>
<td>26,4</td>
<td>Malfa</td>
</tr>
<tr>
<td>PA</td>
<td>Ustica</td>
<td>8,6</td>
<td>Leni</td>
</tr>
<tr>
<td>PA</td>
<td>Ustica</td>
<td>8,6</td>
<td>Ustica</td>
</tr>
<tr>
<td>TP</td>
<td>Favignana</td>
<td>18,6</td>
<td>Favignana</td>
</tr>
<tr>
<td>TP</td>
<td>Levanzo</td>
<td>5,6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TP</td>
<td>Marettimo</td>
<td>12,3</td>
<td>Pantelleria</td>
</tr>
<tr>
<td>TP</td>
<td>Pantelleria</td>
<td>83,0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GR</td>
<td>Giglio</td>
<td>23,8</td>
<td>Isola del Giglio</td>
</tr>
<tr>
<td>LI</td>
<td>Giannutri</td>
<td>2,6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LI</td>
<td>Capraia</td>
<td>19,0</td>
<td>Capraia Isola</td>
</tr>
<tr>
<td>LI</td>
<td>Elba</td>
<td>223,5</td>
<td>Campo nell'Elba</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Capoliveri</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Marciana</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Marciana Marina</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Porto Azzurro</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Portoferraio</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rio Marina</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Rio nell'Elba</td>
</tr>
<tr>
<td>Provincia</td>
<td>Isola lagunare o lacustre abitata</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VE</td>
<td>Isola della laguna Veneta -Lido</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Isola della laguna Veneta -Murano</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Isola della laguna Veneta -Pellestrina</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Isola della laguna Veneta -Burano</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Isola della laguna Veneta-San'Erasmo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Isola della laguna Veneta -Mazzorbo</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Isola della laguna Veneta -Vignole</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Isola della laguna Veneta -Torcello</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Isola della laguna Veneta -San Giorgio</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GO</td>
<td>Isola della laguna Veneta- San Michele</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Isola della laguna Veneta- San Clemente</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Isola della laguna Veneta -San Francesco del deserto</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GO</td>
<td>Isola della laguna Veneta -Marzobetto</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Isola della laguna Veneta-San Lazzaro degli Armeni</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Isole della laguna di Grado - (Isola di Grado- Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BS</td>
<td>Isole lago Iseo -Monte Isola</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BS</td>
<td>Isole del lago di Garda</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NO</td>
<td>Isola d'Orta- San Giulio</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VCO</td>
<td>Isole Borromee - (Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PE</td>
<td>Isole del lago Trasimeno- Isola Maggiore</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TP</td>
<td>Isole dello Stagnone</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>